



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

**GUIDA ALLA PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE
AGGIORNAMENTO N. 3**

ALLEGATO "A"

Documento di indirizzo redatto a cura del Gruppo di Lavoro istituito con D.D. n. 571 del 10.12.2012 –
Sottogruppo "C" Riordino Procedure in materia di A.I.A.

NOVEMBRE 2016

INDICE

A) - PREMESSA	Pag.	1
B) - ATTIVITÀ INDUSTRIALI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE REGIONALE	"	2
C) - DEFINIZIONI	"	8
C.1) - Definizioni ex-art. 5 del Decreto 152/06	"	8
C.2) - Definizioni tratte dalla circolare interpretativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 167 del 19 Luglio 2004		12
C.3) - Definizioni ex-art. 74 del D. Lgs.152/06	"	13
C.4) - Definizioni tratte dalla Linea guida in materia di sistemi di monitoraggio"		13
D) - LA MODULISTICA	"	14
D.1) - La domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale	"	17
D.2) - La Relazione tecnica	"	18
D.2.1) – Parte Prima: Identificazione dell'impianto IPPC	"	19
• <u>Informazioni generali</u>	"	19
• <u>Inquadramento urbanistico-territoriale</u>	"	20
D.2.2) – Parte Seconda: Cicli produttivi	"	21
• <u>Attività produttiva e cicli tecnologici</u>	"	21
• <u>Consumi di prodotti</u>	"	22
• <u>Approvvigionamento idrico</u>	"	23
• <u>Emissioni in atmosfera</u>	"	23
• <u>Scarichi nei corpi idrici</u>	"	24
• <u>Rifiuti</u>	"	25
• <u>Emissioni sonore</u>	"	26
• <u>Energia</u>	"	28
• <u>Incidenti rilevanti</u>	"	28
D.2.3) – Parte Terza: Informazioni tecniche integrative	"	28
• <u>Smaltimento di effluenti zootecnici</u>	"	29
• <u>Stoccaggio rifiuti</u>	"	30
• <u>Discarica rifiuti pericolosi e non pericolosi</u>	"	32
• <u>Recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi</u>	"	34
• <u>Incenerimento rifiuti</u>	"	35
• <u>Raccolta e stoccaggio oli usati</u>	"	38
• <u>Rigenerazione oli usati</u>	"	39
• <u>Combustione oli usati</u>	"	41
D.2.4) – Parte Quarta: Valutazione integrata ambientale	"	42
D.2.5) – Parte Quinta: Sintesi non tecnica	"	43
D.3) - Piano di monitoraggio	"	44

E. LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI AIA	"	45
E.1) - Avvio del procedimento	"	45
E.2) - Istruttoria e valutazione	"	46
E.3) - Rilascio dell'AIA	"	47
E.4) - Procedura per il riesame dell'AIA	"	48
E.4.1) Riesame con valenza di rinnovo	"	50
E.4.2) Riesame ex art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006	"	51
E.4.3) Modalità di presentazione della domanda di riesame con valenza di rinnovo AIA		52
E.5) - Indicazioni specifiche per gli allevamenti	"	55
E.6) - Criteri per l'individuazione delle modifiche ad impianti già in possesso di AIA	"	55
E.7) - Procedure da seguire in caso di: modifiche sostanziali o non sostanziali, voltura Aia.		57
E.8) - Voltura AIA	"	57
E.9) –Tariffe	"	58
E.10) - Verifiche e controlli	"	58
E.11) - Verifica di cui all'allegato 1 del DM 272/2014	"	59
ELENCO ALLEGATI – DICHIARAZIONI- SCHEDE	"	60

La presente Guida si compone di

-7 Allegati

-4 Modelli di Dichiarazione

-21 Schede di cui 14 Generali e 7 Integrative

A. PREMESSA

Scopo del presente documento è quello di illustrare le modalità di compilazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Decreto Legislativo 152/06 titolo IIIbis (nel seguito indicato brevemente "Decreto") che ha sostituito il D.lgs 59/05, da trasmettere agli uffici dell'Autorità Competente, funzione questa che in Regione Campania viene svolta dalle Unità Operative

1
Dirigenziali "Autorizzazioni ambientali e rifiuti" (UOD provinciali) della Direzione Generale "Ambiente ed ecosistema", per gli impianti IPPC ricadenti negli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

UFFICI DELL'AUTORITA' COMPETENTE	SEDE
▪ Unità operativa dirigenziale 14 "Autorizzazioni ambientali e rifiuti" di Avellino	Centro Direzionale, Collina Liguorini AVELLINO
▪ Unità operativa dirigenziale 15 "Autorizzazioni ambientali e rifiuti" di Benevento	Piazza E. Gramazio, 1 (Santa Colomba) BENEVENTO
▪ Unità operativa dirigenziale 16 "Autorizzazioni ambientali e rifiuti" di Caserta	Via Carlo III, 153 (ex CIAPI) - CASERTA
▪ Unità operativa dirigenziale 17 "Autorizzazioni ambientali e rifiuti" di Napoli	Centro Direzionale, Isola C/5 NAPOLI
▪ Unità operativa dirigenziale 18 "Autorizzazioni ambientali e rifiuti" di Salerno	Via Generale Clark, 103 SALERNO

Prima di passare all'illustrazione della modulistica è opportuno sottolineare che, a causa dell'intrinseca complessità dei procedimenti di AIA, la corretta compilazione della stessa costituisce un presupposto fondamentale per rendere comprensibile all'Autorità Competente la configurazione dell'impianto IPPC per il quale si richiede l'autorizzazione. La modulistica, pertanto, ha lo scopo di avviare nel miglior modo possibile un processo interdisciplinare, con ampi spazi di confronto e negoziazione che non può essere ridotto alla sola analisi di dati, numeri e tabelle.

¹ - È utile evidenziare che il termine "UOD Provinciale", ampiamente utilizzato nel presente documento, non ha alcun riferimento agli omonimi uffici delle Amministrazioni Provinciali, ma attiene unicamente agli uffici della DG Ambiente della Regione Campania, ubicati nelle cinque città capoluogo di Provincia.

Prima della sua pubblicazione, l'intera modulistica è stata esaminata nell'ambito del "Gruppo di Lavoro" costituito da funzionari della D.G. Ambiente ed ecosistema e delle UOD Provinciali con l'obiettivo di massimizzare la collaborazione tra i soggetti coinvolti, migliorare i correlati rapporti e ottimizzare la tempistica necessaria alla gestione dei procedimenti autorizzatori.

Il lavoro istruttorio da parte dell'Autorità Competente dovrà essere indirizzato verso la valutazione delle conseguenze ambientali delle attività IPPC. Valutazione che, attraverso un'attenta analisi dell'attività e dei processi in gioco, dovrebbe consentire un giudizio "ambientale" basato sulla relazione causa-effetto, piuttosto che limitarsi alla mera comparazione delle informazioni fornite dal gestore, rispetto alle nozioni in possesso del valutatore, generalmente basate unicamente sull'utilizzo di documenti tecnici quali le linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili e i BREF di settore.

È importante, quindi, che il gestore cerchi di fornire tutti gli elementi utili alla costruzione di un "modello concettuale" dell'impianto, ossia della rappresentazione ragionata dell'insieme delle informazioni sul potenziale impatto ambientale del processo, allo scopo di aiutare il richiedente ed il valutatore ad accordarsi su aspettative e convincimenti condivisi, ivi comprese le misure necessarie al contenimento del rischio associato all'attività da autorizzare.

Con un "ragionato" utilizzo della modulistica, il richiedente dovrebbe dimostrare dell'Autorità Competente in quale misura l'installazione è (o sarà) gestita e condotta, nell'ottica di assicurare la prevenzione e/o il controllo dell'inquinamento. Va da sé che non può escludersi, a priori, che abbiano a verificarsi deficienze informative. Infatti, pur utilizzando la modulistica, il richiedente potrebbe aver fornito dettagli insufficienti per permettere una valutazione, ovvero può essere che rilevino agli occhi del valutatore aspetti che sono stati sottovalutati dal richiedente ma che sono considerati critici per concedere l'autorizzazione (emissioni critiche, tecniche di contenimento, aspetti di gestione); infine ci potrebbe essere una mancanza di comprensione degli impatti ambientali derivanti dall'esercizio dell'impianto IPPC. Pur tuttavia, riconoscendo l'insufficienza dell'approccio basato unicamente sull'esame della modulistica, è indubbio che in una negoziazione è di fondamentale importanza che gli elementi di base siano condivisi dalle parti interessate.

B. ATTIVITÀ INDUSTRIALI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE REGIONALE

Si elencano le categorie di attività industriali soggette al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), così come indicate nell'ALLEGATO VIII alla parte II del D.lgs 152/06 (così sostituito dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 46 del 2014) con le seguenti precisazioni:

- A- Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel Titolo III-bis alla Parte Seconda.
- B- I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere a) e b).

C - Nell'ambito delle categorie di attività di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

D- In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell'articolo 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le autorità competenti valuteranno autonomamente:

- a) il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta;
- b) l'interpretazione del termine "scala industriale" in riferimento alle attività dell'industria chimica descritte nel presente Allegato.

1. Attività energetiche

1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW

1.2. Raffinazione di petrolio e di gas

1.3. Produzione di coke

1.4. Gassificazione o liquefazione di:

a) carbone;

b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.

1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta.

2. Produzione e trasformazione dei metalli

2.1. Arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora

2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora;

b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.

2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.

2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:

a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento

di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;

2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.

3. Industria dei prodotti minerali

3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio:

- a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
- b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
- c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.

3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto

3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno

3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno

3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.

4. Industria chimica

4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:

- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
- c) idrocarburi solforati;
- d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
- e) idrocarburi fosforosi;
- f) idrocarburi alogenati;
- g) composti organometallici;
- h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
- i) gomme sintetiche;
- l) sostanze coloranti e pigmenti;
- m) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:

- a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo,

bicloruro di carbonile;

b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;

c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;

e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi

4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi

4.6. Fabbricazione di esplosivi

5. Gestione dei rifiuti

5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

a) trattamento biologico;

b) trattamento fisico-chimico;

c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;

d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;

e) rigenerazione/recupero dei solventi;

f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;

g) rigenerazione degli acidi o delle basi;

h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;

i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;

j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;

k) lagunaggio.

5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:

a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;

b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.

5.3.

a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

1) trattamento biologico;

2) trattamento fisico-chimico;

3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;

4) trattamento di scorie e ceneri;

5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

- 1) trattamento biologico;
 - 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
 - 3) trattamento di scorie e ceneri;
 - 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
- Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.

6. Altre attività

6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:

- a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
- c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno.

6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.

6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.

6.4.

- a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
- b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:

- 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;

2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;
3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:
- 75 se A è pari o superiore a 10; oppure
- $[300 - (22,5 \times A)]$ in tutti gli altri casi
L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).

6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.

6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:

- a) con più di 40000 posti pollame;
- b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
- c) con più di 750 posti scrofe.

6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.

6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

6.9. Cattura di flussi di CO₂ provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.

6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.

6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato."

C. DEFINIZIONI

Si riportano alcune definizioni utili alla compilazione della domanda e per la predisposizione della documentazione da trasmettere a corredo della stessa.

C.1 - Definizioni ex-art. 5 del Decreto 152/06 e s.m.i.

- a) **valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS**: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
- b) **valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA**: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b);
- c) **impatto ambientale**: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
- d) **patrimonio culturale**: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- e) **piani e programmi**: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:
- 1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
 - 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- f) **rapporto ambientale**: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all' [articolo 13](#);
- g) **progetto**: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- h) *(lettera abrogata dall'art. 15, comma 1, legge n. 116 del 2014)*
- i) **studio di impatto ambientale**: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'[articolo 22](#);
- i-bis) **sostanze**: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai

decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
 i-ter) **inquinamento**: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

i-quater) **'installazione'**: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;

i-quinques) **'installazione esistente'**: ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come 'non già soggette ad AIA' se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128;

i-sexies) **'nuova installazione'**: una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente;

i-septies) **emissione**: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;

i-octies) **valori limite di emissione**: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;

i-nonies) **norma di qualità ambientale**: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;

l) **modifica**: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) **modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto**: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della
 soglia
 stessa;

l-ter) **migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)**: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

l-ter.1) **'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF'**: documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE;

l-ter.2) **'conclusioni sulle BAT'**: un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;

l-ter.4) **'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' o 'BAT-AEL'**: intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;

l-ter.5) **'tecnica emergente'**: una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;

m) **verifica di assoggettabilità**: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;

m-bis) **verifica di assoggettabilità di un piano o programma**: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

m-ter) **parere motivato**: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;

n) **provvedimento di verifica**: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

o) **provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale**: il provvedimento dell'autorità

competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. è un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all'[articolo 26](#);

o-bis) **autorizzazione integrata ambientale**: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;

p) **autorità competente**: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;

q) **autorità procedente**: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

r) **proponente**: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

r-bis) **gestore**: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

s) **soggetti competenti in materia ambientale**: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

t) **consultazione**: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;

u) **pubblico**: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

v) **pubblico interessato**: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;

v-bis) **'relazione di riferimento'**: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le

informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;

v-ter) **'acque sotterranee'**: acque sotterranee quali definite all'articolo 74, c.1, lettera l)

v-quater) **'suolo'**: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

v-quinquies) **'ispezione ambientale'**: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime;

v-sexies) **'pollame'**: il pollame quale definito all'articolo 2, comma 2, lettera a), del d.P.R. 3 marzo 1993, n. 587;

v-septies) **'combustibile'**: qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal processo;

v-octies) **'sostanze pericolose'**: le sostanze o miscele, come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ee.

C.2- Definizioni tratte dalla circolare interpretativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 167 del 19 Luglio 2004

per "**capacità produttiva**" si deve intendere la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto. In tutti i casi in cui l'attività è caratterizzata da discontinuità nella produzione o nei processi, da sequenzialità dei processi, da più linee produttive di diversa capacità non utilizzate continuativamente in contemporaneità e da pluralità di prodotti, si considerino valide le assunzioni seguenti. Per il periodo di utilizzo si assuma in generale che gli impianti possano essere eserciti continuativamente per 24 ore al giorno. Pertanto, la capacità produttiva sarà calcolata moltiplicando la potenzialità di progetto oraria per 24 ore. Tale definizione generale non si applica nei casi in cui gli impianti non possano per limiti tecnologici essere condotti in tal modo, o nei casi in cui sia definito un limite legale alla capacità potenziale dell'impianto e:

- l'operatore dimostri che l'impianto non supera mai i limiti fissati, provvedendo a monitorare e trasmettere i dati relativi all'autorità competente (almeno una volta l'anno);
- l'autorità competente effettui verifiche periodiche del non superamento dei limiti.

Per il carattere di discontinuità dei processi: si considera il ciclo cui corrisponde la maggiore produzione su base giornaliera tenuto conto congiuntamente della produzione per ciclo e del tempo per ciclo;

Per la pluralità di linee: si considera la contemporaneità di utilizzo di tutte le linee e le apparecchiature installate, posto che non sussistano vincoli tecnologici che impediscano la conduzione dell'impianto in tal modo.

Per la capacità specifica: si considera il funzionamento dell'apparecchiatura ovvero della

linea ai dati di targa.

Per la pluralità di prodotti: si considera la lavorazione del prodotto che determina il maggior contributo al raggiungimento della soglia, ferme restando le assunzioni di cui alle voci precedenti.

Per la sequenzialità: per le produzioni che prevedano solo fasi in serie si considera il dato di potenzialità in uscita dell'ultimo stadio del processo.

"attività accessoria, tecnicamente connessa" ad un'attività principale rientrante in una delle categorie di cui all'allegato I del Decreto, si intende un'attività:

- svolta dallo stesso gestore;
- svolta nello stesso sito dell'attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività principale;
- le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività principale.

"sito di ubicazione dell'impianto", tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali.

C.3- Definizioni ex-art.74 del D.lgs 152/06 e s.m.i.

"scarico": scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'[articolo 114 del D.lgs 152/06](#);

"acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

"acque reflue industriali": acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

"acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

C.4- Definizioni tratte dalla Linea guida in materia di sistemi di monitoraggio

"emissioni convogliate": emissioni di inquinante nell'ambiente attraverso ogni tipo di condotto, indipendentemente dalla forma della sezione trasversale. La possibilità di misurare le portate e le concentrazioni è determinante per decidere se un'emissione è convogliata;

"emissioni fuggitive": emissioni nell'ambiente risultanti da una perdita graduale di tenuta di una parte delle apparecchiature designate a contenere un fluido (gassoso o liquido), questo è causato generalmente da una differenza di pressione e dalla perdita risultante. Esempi di emissioni fuggitive includono perdite da una flangia, da una pompa o da una parte delle apparecchiature e perdite dai depositi di prodotti gassosi o liquidi;

"**emissioni diffuse**": emissioni derivanti da un contatto diretto di sostanze volatili o polveri leggere con l'ambiente, in condizioni operative normali di funzionamento. Queste possono essere causate:

- dalle caratteristiche intrinseche delle apparecchiature (es.: filtri, essiccatoi, ecc.);
- dalle condizioni operative (es.: durante il trasferimento di materiale da autocisterne);
- dal tipo di operazione (es.: attività di manutenzione);
- da scarichi graduali in altro comparto ambientale (es.: acque di raffreddamento o acque di scarico).

Le fonti di emissioni diffuse possono avere origine puntuale, lineare, di superficie o di volume. I diversi tipi di emissione all'interno di un edificio sono normalmente considerate diffuse, mentre lo scarico da un sistema di ventilazione viene considerato come emissione convogliata.

Esempi di emissioni diffuse sono quelle generate dallo sfiato conseguente alle

operazioni di carico e scarico da aree di stoccaggio, anche di materiale allo stato solido accumulato all'aperto, da bacini di separazione nelle raffinerie di petrolio, da sfiati, da portelli di carico/scarico nelle cokerie, da emissione di mercurio dalle celle di elettrolisi, e quelle originate da processi che utilizzano solventi, ecc..

D- MODULISTICA

L'istanza di AIA - da predisporre sulla base della modulistica adottata dalla Regione Campania - è costituita da una "domanda" da corredare di una "relazione tecnica" (alla quale vanno allegati una serie di schede, elaborati, cartografie, dichiarazioni e altre documentazioni²) e di una proposta di "Piano di monitoraggio" e controllo dell'impianto IPPC, nonché, per nuovi impianti gli esiti negativi della procedura di cui all'allegato 1 del DM 272/2014 o relazione di riferimento redatta ai sensi del succitato D.M.;

Prima di passare all'esame della modulistica, è utile fornire alcuni chiarimenti a proposito delle varie schede che devono essere allegati alla relazione tecnica³

² - Sono documenti di vario tipo che completano e supportano le informazioni contenute nelle varie schede: carte topografiche, mappe catastali, stralci di Piani Urbanistici Comunali (ex-PRGC), planimetrie varie (del complesso PPC, dei punti di approvvigionamento idrici, degli scarichi idrici, ecc.), ecc.

³

- A corredo delle diverse parti della relazione tecnica devono essere allegati le schede di seguito riportate:

- **Parte prima** - La **SCHEDA «A»** (Informazioni generali) e la **SCHEDA «B»** (Inquadramento urbanistico- territoriale);
- **Parte seconda** - La **SCHEDA «C»** (Descrizione e analisi dell'attività produttiva), la **SCHEDA «F»** (Sostanze, preparati e materie prime utilizzati), la **SCHEDA «G»** (Approvvigionamento idrico), la **SCHEDA «H»** (Scarichi idrici), la **SCHEDA «I»** (Rifiuti), la **SCHEDA «L»** (Emissioni in atmosfera), la **SCHEDA «M»** (Incidenti rilevanti), la **SCHEDA «N»** (Emissione di rumore), la **SCHEDA «O»** (Energia);
- **Parte terza** - Se del caso, a questa parte della relazione tecnica deve (può) essere allegata una o più delle seguenti schede integrative: **SCHEDA «INT1»** (spandimenti di effluenti zootecnici), **SCHEDA «INT3»** (discarica rifiuti pericolosi e non pericolosi), **SCHEDA «INT4»** (recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi), **SCHEDA «INT5»** (incenerimento rifiuti), **SCHEDA «INT6»** (raccolta e stoccaggio oli usati), **SCHEDA «INT7»** (rigenerazione oli usati), **SCHEDA «INT8»** (combustione oli usati);

Nel loro insieme, tali schede possono essere distinte in due categorie: quelle di “base” e quelle “integrative”. Le schede di “base” - in numero di 14 - sono contraddistinte dalle lettere maiuscole «A», «B», «C», «D», «E», «Ebis», «F», «G», «H», «I», «L», «M», «N» ed «O»; mentre quelle “integrative” - in numero di 7 - sono contraddistinte dagli identificativi «INT1», «INT3», «INT4», «INT5», «INT6», «INT7» e «INT8».

Le prime sono comuni a tutte le attività IPPC e, pertanto, devono essere sempre allegare alla relazione tecnica, mentre le seconde, in quanto attinenti ad attività particolari (smaltimento al suolo di effluenti zootecnici e gestione rifiuti), vanno allegare solo nei casi di seguito specificati, sempre in aggiunta a quelle di “base”.

In generale, tutte le schede devono essere compilate utilizzando i dati e le informazioni contenute nella relazione tecnica e con l'ausilio delle note esplicative inserite in calce alle stesse. Per tale motivo, le schede dovrebbero fare seguito alla relazione tecnica, anche se la loro struttura potrebbe costituire una sorta di “indice” degli argomenti da affrontare nella relazione tecnica e, quindi, un ausilio alla redazione della stessa.

Un'attenzione particolare deve essere dedicata a proposito delle schede “integrative”. Per orientare i gestori degli impianti IPPC nel decidere “se” e “quali” schede integrative bisogna compilare ed allegare alla relazione tecnica, qui di seguito, si indicano le seguenti tre possibili situazioni:

Sono obbligati alla compilazione della scheda **SCHEDA «INT1»** - in aggiunta a quelle di “base” - i gestori di allevamenti zootecnici soggetti ad AIA, nonché i gestori di attività IPPC che effettuano lo spandimento al suolo di effluenti zootecnici;

Sempre in aggiunta alle schede di “base”, sono parimenti obbligati alla compilazione delle altre schede “integrative” (**SCHEDA «INT3», SCHEDA «INT4», SCHEDA «INT5», SCHEDA «INT6», SCHEDA «INT7» SCHEDA «INT8»**) i gestori degli impianti IPPC che svolgono una o più delle attività di gestione dei rifiuti indicate al punto 5 dell'ALLEGATO VIII al Decreto. Ovviamente, va compilata - ed allegata alla relazione tecnica - la scheda (o le schede) pertinente alla specifica attività IPPC svolta.

Le medesime schede “integrative” devono essere compilate, sempre in aggiunta a quelle di “base”, anche nel caso di impianti IPPC - diversi dalle tipologie di cui ai punti 1 e 2 - che svolgono anche attività accessorie tecnicamente connesse ad una delle attività IPPC elencate nell'ALLEGATO VIII al Decreto. In linea con il contenuto dell'art. 29 quater, comma 11, del Decreto, la compilazione di dette schede “integrative” corrisponde all'esigenza di ricomprendere nell'AIA le autorizzazioni ambientali elencate nell'Allegato IX alla Parte Seconda del Decreto, sempre che le predette attività accessorie soddisfino contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- vengano svolte dallo stesso gestore;
- vengano svolte nello stesso sito dell'attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività principale;
- le loro modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività principale

- **Parte quarta:** la **SCHEDA «D»** (Valutazione integrata ambientale);
- **Parte quinta:** la **SCHEDA «E»** (Sintesi non tecnica).

Inoltre, nel caso di impianti IPPC che effettuano operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, devono essere compilate ed allegate alla domanda di AIA le seguenti "dichiarazioni integrative": «**DA1**» (dichiarazione di comunicazione antimafia), «**DA2**» (dichiarazione del gestore dell'impianto IPPC), «**DA3**» (dichiarazione di soci e/o amministratori con mandato di rappresentanza).

D.1) – La domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale

Nella domanda - che costituisce l'atto attraverso il quale il gestore dell'impianto IPPC chiede l'Autorizzazione Integrata Ambientale - bisogna indicare i dati identificativi del richiedente, quelli dell'impianto IPPC per il quale fa richiesta di AIA e la posizione autorizzatoria dell'impianto nei confronti del Decreto. Nell'istanza, il medesimo gestore deve precisare, in particolare, se l'autorizzazione riguarda un «Nuovo impianto» o un «Impianto esistente» e, in quest'ultimo caso, deve indicare - tra le seguenti - la situazione in cui si trova l'impianto:

- *Prima autorizzazione;*
- *Nuova autorizzazione a seguito di ampliamento e/o ristrutturazione dell'impianto e/o dei sistemi di depurazione che comportino variazione qualitativa o quantitativa dell'inquinamento preesistente;*
- *Nuova autorizzazione a seguito di revoca della precedente autorizzazione;*
- *Riesame dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 octies comma 3 del Decreto⁴.*

Oltre alla documentazione descritta nei prossimi paragrafi, al modello di domanda - sul quale deve essere applicata una marca da bollo (da Euro 16,00 salvo adeguamenti di legge) - deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria e controllo di cui al D.M.24.4.2008.

4

- Il comma 3, dell'art. 29octies del D.Lgs. N° 152/06 prevede il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

-Il comma 3, dell'art. 29octies del D.Lgs. N° 152/06 prevede che il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
- c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
- e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili."

A tal proposito, si precisa che tale pagamento deve essere effettuato mediante versamento di sul C/C Postale n° 21965181 intestato a «*REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA – NAPOLI*», ovvero su **IBAN IT 59A076 0103 4000 0002 1965 181**, oppure tramite bonifico bancario **IBAN IT40 1 01010 03593 000040000005**, codice tariffa 0518 con la seguente descrizione "Tariffa istruttoria A.I.A. ex art.2, D.M. 24.04.2008".

Gli importi spettanti devono essere calcolati in base alla dichiarazione asseverata prodotta dal gestore della installazione e secondo quanto disciplinato dal DM 24.04.2008 o suoi successivi aggiornamenti.

Il modello di domanda prevede che nella stessa vengano precisati il numero e il tipo di documenti allegati, da specificarsi nell'apposito «**PROSPETTO ALLEGATI**» .

Con la sottoscrizione della domanda, inoltre, il medesimo richiedente si impegna:

- ad integrare il versamento laddove la somma pagata dovesse risultare inferiore all'importo definitivo stabilito in sede istruttoria in ottemperanza al DM 24.04.2008 e suoi successivi aggiornamenti;

Infine, nello stesso modello di domanda, il medesimo gestore deve dichiarare:

- a) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità;
- b) il luogo presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni inerenti il procedimento autorizzatorio correlato alla domanda di AIA, salvo variazioni di recapito e/o di residenza che lo scrivente si impegna a comunicare al Settore Provinciale competente;
- c) la propria disponibilità ad integrare la documentazione trasmessa - laddove espressamente richiesto dalla competente UOD Provinciale - e a fornire alla stessa la necessaria assistenza tecnica in occasione di eventuali sopralluoghi presso la sede dell'impianto;
- d) di autorizzare, ai sensi dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, l'utilizzo dei dati contenuti nella domanda e nelle documentazioni allegate, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale e specificamente dal Decreto.

La domanda deve essere firmata dal gestore dell'impianto IPPC. A tale riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la firma non è soggetta ad autenticazione laddove viene apposta alla presenza di un dipendente dell'Amministrazione che riceve la domanda; viceversa alla stessa deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

D.2) – La Relazione tecnica

L'art. 29 ter, comma 1, del Decreto, prevede che - oltre alle informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore - la domanda di AIA deve comunque descrivere:

- a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
- b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o

prodotte dall'installazione;

- c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
- d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
- e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
- g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
- h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;
- i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
- l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'[articolo 6, comma 16](#);

m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.

Per corrispondere alla predetta esigenza documentale occorre predisporre una relazione tecnica (redatta da tecnico abilitato) con la quale il proponente fornisce all'Autorità Competente le principali informazioni tecniche ed ambientali relative all'impianto IPPC ed una propria valutazione integrata ambientale dell'impianto medesimo. La relazione tecnica deve essere compilata in maniera completa ed esaustiva in ogni sua parte e corredata di un indice-sommario degli aspetti tecnici trattati. Ogni copia cartacea deve essere timbrata e firmata dal tecnico abilitato nelle discipline specifiche.

Per agevolare il successivo esame a cura dell'Autorità Competente, alla parte meramente descrittiva della relazione tecnica devono essere allegati una serie di schede, documenti, elaborati tecnici, planimetrie e quant'altro ritenuto utile a fornire le informazioni richieste.

Allo scopo di orientare il proponente nella predisposizione della relazione tecnica, si forniscono alcune utili indicazioni per la trattazione dei vari argomenti che possono essere idealmente ripartiti in cinque parti fondamentali: la prima concernente la identificazione dell'impianto IPPC, la seconda riguardante i cicli produttivi, la terza relativa alle informazioni integrative da fornire per talune tipologia di attività, la quarta inerente la valutazione integrata ambientale della proposta impiantistica e la quinta recante una sintesi "non tecnica" della relazione tecnica.

D.2.1) – Parte Prima: Identificazione dell'impianto IPPC

In questa prima parte, il gestore dovrà fornire una serie di informazioni di carattere generale ed inquadrare, dal punto di vista urbanistico, il sito interessato dall'insediamento.

Informazioni generali

Le informazioni di carattere generale da fornire in questa prima parte sono:

l'identificazione dell'impianto IPPC e dei soggetti interessati (indirizzo dell'impianto e della sede legale, i dati del gestore dell'impianto IPPC e quelli del referente IPPC ecc.), la tipologia dell'attività da autorizzare, la posizione dell'impianto rispetto alla VIA e l'eventuale adesione a sistemi volontari di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001, VISION 2000 o altro). In dettaglio, oltre alla denominazione dell'impianto, nella relazione tecnica occorre indicare il "Codice Attività" (desunto dalla classificazione delle attività economiche redatta dall'ISTAT), l'eventuale classificazione quale industria insalubre adottata dal comune interessato e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA.

Particolare attenzione deve essere dedicata alla caratterizzazione dell'attività svolta nell'impianto. Oltre a fornire il numero complessivo di attività IPPC (una o più) svolte nello stabilimento, occorre distinguere ognuna di esse con un proprio "numero progressivo" e con la classificazione di cui all'Allegato VIII del Decreto 152/06. Inoltre, per ogni attività IPPC, bisogna fornire il "Codice NOSE-P" (classificazione standard europea delle fonti di emissione di cui alla Decisione della Commissione 2000/479/CE del 17 luglio 2000), il "Codice NACE" (classificazione statistica europea delle attività economiche di cui al Regolamento 29/2002/CE) e specificare la "capacità produttiva massima" dell'impianto, con riguardo ai "valori" e alle "unità di riferimento" indicati nell'Allegato VIII al Decreto 152/06.

Per le attività già in essere, deve essere fornito anche il numero di addetti che ha mediamente operato nell'impianto nel corso dell'ultimo anno solare, precisando se l'attività viene svolta per l'intero anno o in taluni mesi, oltre che indicare l'anno di inizio dell'attività e quello di eventuali ampliamenti o ristrutturazioni.

Per gli impianti da mettere in esercizio deve essere fornito il numero di addetti che opereranno, precisando se l'attività viene svolta per l'intero anno o in taluni mesi.

Solo nel caso di impianti esistenti, e con riferimento alle specifiche norme vigenti, vanno elencate tutte le autorizzazioni e concessioni ambientali, urbanistiche, igienico-sanitarie e relative alla sicurezza, già rilasciate dalle autorità amministrative competenti e che hanno rilevanza diretta (sono sostituite dall'AIA) o indiretta (forniscono indicazioni utili alla valutazione) ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale. Per ogni singola "autorizzazione" bisogna indicare - laddove esistenti - il numero e la data di emissione, la data di scadenza, l'ente competente che ha rilasciato l'autorizzazione e le relative norme di riferimento. A titolo indicativo, si riporta, qui di seguito un elenco di autorizzazioni e concessioni ritenute rilevanti ai fini dei procedimenti di AIA: concessioni approvvigionamento idrico, autorizzazioni scarichi idrici, autorizzazioni spandimento di liquami zootecnici sul suolo agricolo, autorizzazioni spandimento di fanghi, autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti, autorizzazioni emissioni in atmosfera, autorizzazioni raccolta e/o eliminazione oli usati, autorizzazioni igienico-sanitarie per lavorazioni insalubri, concessioni per il deposito e/o lavorazione di oli minerali, concessioni edilizie, certificati prevenzione incendi, autorizzazioni alla custodia dei gas tossici, concessioni suolo e demanio, ecc..

Le informazioni fornite in questa parte della relazione tecnica vengono utilizzate anche per la compilazione della SCHEDA «A».

▪ **Inquadramento urbanistico-territoriale**

Oltre alle riferite informazioni di carattere generale, devono essere anche indicati alcuni dati di tipo "territoriale" riguardanti l'area dello stabilimento, oltre che inquadrare sotto il profilo urbanistico il sito interessato dall'insediamento.

Per la caratterizzazione dell'area interessata dall'impianto, vanno indicati: la superficie totale d'impianto, la superficie coperta, la superficie scoperta pavimentata e quella non pavimentata, i dati catastali del complesso IPPC e la destinazione d'uso

del sito sulla base dello strumento urbanistico vigente. Vanno, altresì, indicati eventuali vincoli urbanistico-territoriali (se rilevanti) previsti dal PRG e dal Regolamento Edilizio nell'area di localizzazione del complesso produttivo, entro un raggio di 200 metri. In particolare, bisogna fornire le seguenti indicazioni: capacità insediativa residenziale teorica, aree per servizi sociali, aree attrezzate e aree di riordino da attrezzare destinate ad insediamenti artigianali e industriali, impianti industriali esistenti, aree destinate ad attività commerciali, aree destinate a fini agricoli e silvo-pastorali fasce e zone di rispetto (ed eventuali deroghe) di infrastrutture produttive, di pubbliche utilità e di trasporto, di fiumi, torrenti e canali; zone a vincolo idrogeologico e zone boscate, beni culturali ambientali da salvaguardare, aree di interesse storico e paesaggistico, classe di pericolosità geomorfologica. Indicare gli ulteriori vincoli rilevanti non previsti dal PRG, quali, in particolare, quelli derivanti dalla tutela delle acque destinate al consumo umano, delle fasce fluviali, delle aree naturali protette, usi civili, servitù militari, Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Le informazioni fornite in questa parte della relazione tecnica vengono utilizzate anche per la compilazione della SCHEDA «B».

D.2.2) – Parte Seconda: Cicli produttivi

In questa parte, il gestore dell'impianto IPPC deve descrivere l'attività produttiva, le fasi del ciclo tecnologico, il consumo di materie prime, le modalità di approvvigionamento idrico, le emissioni prodotte (in atmosfera e nei corpi idrici, rifiuti e emissioni sonore), la produzione ed il consumo di energia.

▪ **Attività produttiva e cicli tecnologici**

Nella descrizione dell'attività produttiva dell'impianto IPPC, bisogna partire dalla sua nascita, evidenziando le variazioni avvenute nel tempo a carico del ciclo produttivo e le principali modifiche strutturali (ampliamenti, ristrutturazioni, variazioni alla destinazione d'uso, adozione⁵ di sistemi di abbattimento) o le rilocalizzazioni delle principali attività, laddove intervenute .

Successivamente, per ogni impianto “nuovo” o “esistente” e/o per ciascuna attività (IPPC e non IPPC) vanno descritte, in modo dettagliato, tutte le fasi e le operazioni che vengono effettuate per passare dalle materie in ingresso ai prodotti in uscita, compresa la logistica di approvvigionamento delle materie prime e di spedizione dei prodotti finiti (tipologia dei mezzi di trasporto, frequenza, ecc.). La descrizione dovrà⁶ includere anche uno schema a blocchi che indichi la successione delle fasi del ciclo tecnologico. Nel diagramma a blocchi, ciascuna fase deve essere contrassegnata da una

⁵ - Tale descrizione “storica” del complesso va fatta – ovviamente – solo nel caso di impianti esistenti.

⁶ Nello schema a blocchi (diagramma a blocchi o diagramma di flusso) devono essere rappresentate tutte le attività d'impianto e le fasi che le compongono; per ogni blocco, con relative portate, devono essere riportati le temperature e le composizioni, tutti i flussi in entrata ed in uscita: flussi di processo, ausiliari (additivi, catalizzatori etc.), *utilities* (combustibili, fluidi termovettori etc.), emissioni in aria, scarichi idrici, rifiuti prodotti. I valori di portata, temperatura e composizione devono essere riferiti alla capacità produttiva; deve essere inoltre indicato se le informazioni riportate sono misurate (M), calcolate (C) o stimate (S), con indicazione delle fonti e delle metodologie di calcolo o stima. Evidenziare nello schema a blocchi le attività di tipo IPPC in modo da renderle facilmente distinguibili da quelle non IPPC e le attività tecnicamente connesse. Tale suddivisione in fasi delle attività e della loro rappresentazione grafica tramite schemi a blocchi quantificati consentirà la costruzione di un “modello concettuale” dell'impianto che consenta di porre in relazione cause (di consumi ed emissioni) e loro effetti, al fine della minimizzazione dell'impatto ambientale complessivo.

apposita sigla (distintiva della fase) che sarà utilizzata come riferimento nel prosieguo della relazione e nella compilazione delle schede allegate

Si dovrà, quindi, procedere all'analisi delle singole fasi del processo produttivo, sulla base delle linee guida nazionali o, in mancanza, dei BREF di settore. In particolare, con riferimento al diagramma a blocchi, per ogni singola fase, si dovranno illustrare:

- a) le modalità di funzionamento dell'impianto deputato allo svolgimento della fase in esame;
- b) la qualità e la quantità di sostanze inquinanti che possono generarsi da ogni fase;
- c) la proposta di un fattore di emissione o di un livello emissivo (a monte di eventuali abbattimenti) per ciascun inquinante individuato al punto precedente.

Nella descrizione delle modalità di funzionamento degli impianti associati alle diverse fasi in esame, bisogna precisare:

- come le materie prime, in ingresso ed in uscita, vengono movimentate, miscelate, utilizzate, trasformate, con quale efficienza e con quali macchinari (tipi e numero);
- la durata della fase ed i tempi necessari per raggiungere il regime di funzionamento e per l'interruzione di esercizio dell'impianto e la periodicità di funzionamento;
- le condizioni di esercizio (potenzialità e parametri operativi);
- i sistemi di regolazione e controllo.

Le informazioni fornite in questa parte della relazione tecnica vengono utilizzate anche per la compilazione della SCHEDA «C».

▪ **Consumi di prodotti**

In questa sezione bisogna descrivere i prodotti utilizzati nell'Azienda, accorpando, ove possibile, quelli con caratteristiche analoghe, sia per lo stato fisico, che per l'etichettatura e le frasi di rischio (Frase R)⁷. Laddove possibile bisogna evitare di inserire nomi commerciali (es.: indicare "prodotti vernicianti a base solvente", nel caso di vernici diverse che differiscono essenzialmente per il colore) e tenere a disposizione presso lo stabilimento le schede tecniche dei singoli prodotti per ogni esigenza di consultazione (in mancanza vanno riportati solo i dati disponibili o a conoscenza del gestore).

Per ogni prodotto, bisogna descriverne la tipologia (materia prima, materia ausiliaria, materia secondaria), il nome del produttore, lo stato fisico, la modalità di stoccaggio, la presenza o meno della scheda tecnica, le fasi in cui viene utilizzato (riportando sempre lo stesso riferimento utilizzato nello schema a blocchi).

Nel caso di utilizzo di prodotti contenenti sostanze classificate come "pericolose" dalla legislazione vigente, bisogna riportare le seguenti informazioni presenti nelle schede

⁷

- Le Frasi R (frasi di rischio) sono frasi convenzionali - **codificate nella direttiva 88/379/CEE e s.m.i.** che descrivono i rischi per la salute umana, animale ed ambientale connessi alla manipolazione di talune sostanze chimiche.

tecniche (qualora disponibili): il n° CAS⁸, il nome chimico, la percentuale in peso di sostanza pericolosa contenuta nel preparato, le frasi di rischio riportate sull'etichetta, i consigli di prudenza riportati in etichetta e relativi all'impiego del preparato o delle singole sostanze (Frase S)⁹, la classe di pericolosità del preparato o delle singole sostanze, così come riportato in etichetta, oltre ai quantitativi annui utilizzati.

Le informazioni di questa parte della relazione tecnica vengono utilizzate anche per la compilazione della SCHEDA «F».

▪ **Approvvigionamento idrico**

Questa sezione della relazione tecnica ha la funzione esclusiva di fornire un quadro esaustivo delle modalità di approvvigionamento idrico dell'Azienda e i criteri di gestione dell'acqua nel complesso produttivo, fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di concessioni demaniali all'uso di acque pubbliche.

Innanzitutto, bisogna indicare la fonte di approvvigionamento riferita allo specifico punto di prelievo: acquedotto, pozzo, corso d'acqua, acqua lacustre, sorgente, od altro (da precisare). Per quanto concerne l'utilizzo dell'acqua nel ciclo produttivo, con riferimento allo schema a blocchi, occorre indicare il "volume totale annuo" (espresso in m³) ed il "consumo medio giornaliero" (espresso in m³) di acqua consumata in una determinata fase o gruppi di fasi del ciclo produttivo, distinguendo tra quella potabile e quella non potabile.

Nella relazione vanno, altresì, riportati i dati relativi alla portata oraria di punta, alla presenza o meno di contatori, ai mesi di punta, ai giorni di punta ed alle ore di punta.

Infine, bisogna indicare eventuali riutilizzi, anche parziali, dell'acqua all'interno dell'Azienda.

Con le notizie fornite in questa parte della relazione tecnica viene compilata la SCHEDA «G».

▪ **Emissioni in atmosfera**

La valutazione delle emissioni in atmosfera costituisce uno dei punti cardine dell'approccio integrato. I dati e le notizie che devono essere fornite in questa parte della relazione tecnica riguardano sia la descrizione del quadro emissivo dell'impianto IPPC, che la descrizione degli impianti di abbattimento adottati dall'Azienda.

Nell'intento di limitare tale descrizione ai punti di emissione più significativi, si suggerisce di effettuare una loro prima classificazione nelle seguenti categorie:

- a) punti di emissione relativi ad *attività escluse dall'ambito di applicazione della parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i., ai sensi dell'art.272 comma 5 del citato D.lgs* (ad esempio: da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro ...)

⁸ Il numero CAS è un identificativo numerico che individua in maniera univoca un composto chimico. Viene assegnato dal *Chemical Abstract Service* ad ogni sostanza chimica descritta in letteratura.

⁹ - Le Frasi S (consigli di prudenza) sono frasi convenzionali - **codificate dalla direttiva 88/379/CEE s.m.i.** - che descrivono i consigli di prudenza cui attenersi in caso di manipolazione di talune sostanze chimiche.

- b) punti di emissione relativi ad *attività ad inquinamento scarsamente rilevante*, ai sensi dell'Allegato IV parte I alla parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- c) punti di emissione relativi ad *attività in deroga e soggette all'adesione all'autorizzazione generale*, e rientranti alla parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- d) tutte le altre emissioni non comprese nelle categorie precedenti.

Sulla base di tale classificazione, nella relazione tecnica si descriveranno solo i punti di emissione appartenenti alla categoria d), mentre per tutti gli altri appartenenti alle categorie a), b), è sufficiente semplicemente indicarli.

Oltre a precisare se trattasi di "camini di emergenza" o di "by-pass", per ognuno dei punti di emissione appartenenti alla categoria d) va indicata la posizione amministrativa rispetto al pregresso regime autorizzatorio parte V del D.lgs 152/06, il relativo riferimento riportato nel diagramma di flusso e l'indicazione dell'origine (captazione/i) dell'effluente gassoso (ossia di quella parte dell'impianto che genera l'emissione). Va indicata la portata autorizzata o eventualmente misurata nel caso di impianti esistenti, o, nel caso di nuovi impianti i valori stimati o calcolati, oltre ai dati relativi agli inquinanti emessi. Con riferimento al numero potenziale di ore/giorno di funzionamento dell'impianto, per ogni inquinante bisogna indicare: il limite prescritto nella pregressa autorizzazione, la concentrazione (mg/Nm^3) e il flusso di massa (kg/h) misurati nel più recente autocontrollo effettuato sul punto di emissione; per inquinanti come COV (S.O.T.) ed NO_x occorre indicare anche il metodo utilizzato per effettuare le analisi. In aggiunta a tali informazioni, laddove ritenuto utile a definire il quadro emissivo dell'Azienda, è possibile quantificare le emissioni in termini di fattori di emissione o di bilancio complessivo.

Per i nuovi impianti i valori suddetti devono essere stimati o calcolati con l'indicazione del metodo di calcolo utilizzato.

Bisogna, altresì, descrivere gli impianti di abbattimento utilizzati dall'Azienda. Per ogni impianto di abbattimento, vanno considerati i diversi carichi inquinanti (in ingresso e in uscita), l'efficienza di abbattimento, il dimensionamento e le condizioni operative, i sistemi di regolazione e controllo, le tempistiche di manutenzione, oltre che indicare la presenza di eventuali sistemi di misurazione in continuo.

Nel caso di impianti IPPC rientranti nel campo di applicazione dell'art.275 del D.lgs152/06, per tutte le attività che superano la soglia di consumo indicata nell'Allegato III parte III D.lgs 152/06 e s.m.i., bisogna fornire indicazioni relative alla modalità di gestione dei solventi. In particolare bisogna fornire le seguenti notizie (riferite ad un adeguato periodo di osservazione e monitoraggio tale da rappresentare significativamente le emissioni di solvente totali di un'annualità): la capacità nominale, la soglia di consumo, la soglia di produzione e dati relativi all'input e all'output di solventi.

Le informazioni fornite in questa parte della relazione tecnica vengono utilizzate anche per la compilazione della SCHEDA «L».

▪ **Scarichi nei corpi idrici**

Gli scarichi nei corpi idrici richiedono una trattazione commisurata al numero totale di punti di scarico finali ed al tipo di recettore finale. Le notizie da fornire devono riguardare la caratterizzazione dei vari scarichi, la eventuale presenza di sostanze pericolose, i sistemi di trattamento e la descrizione del corpo ricettore finale.

Nella relazione, utilizzando lo stesso riferimento utilizzato nel diagramma di flusso, per ognuno dei punti di emissione di reflui generati dal complesso produttivo, bisogna

indicare:

- se lo scarico è continuo, saltuario, periodico (e l'eventuale frequenza: ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno);
- il recapito scelto (tra fognatura, acque superficiali, suolo o strati superficiali del sottosuolo). Nel caso di un corpo idrico superficiale dovrà essere indicata la denominazione dello stesso;
- eventuali sistemi di trattamento dello scarico;
- la portata media annua scaricata (espressa come m^3 /giorno o m^3 /anno), chiarendo il metodo utilizzato per tale valutazione (misura, stima o calcolo)¹⁰.

La caratterizzazione degli scarichi deve riguardare anche la natura e la quantità di inquinanti in essi contenuti. In mancanza di dati provenienti da misurazioni (M), i dati possono essere calcolati (C) o stimati (S).

Va precisato, inoltre, se nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione e la trasformazione o l'utilizzazione di sostanze pericolose, per le quali la normativa vigente in materia di tutela delle acque fissa limiti di emissione negli scarichi idrici. In caso affermativo va indicata la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione di tali sostanze ed il fabbisogno di acqua per ogni specifico processo produttivo.

Devono essere fornite anche informazioni relative agli scarichi di acque meteoriche, con descrizione dell'area di provenienza, della superficie, del corpo recettore, degli inquinanti presenti e degli eventuali sistemi di trattamento.

Laddove impiegati in Azienda, vanno anche indicati (e descritti) i sistemi di controllo in continuo di parametri analitici, i parametri controllati, i sistemi di misura utilizzati e la eventuale presenza di campionatori automatici degli scarichi e le relative caratteristiche.

Infine, devono essere fornite adeguate notizie sul corpo idrico ricettore (fiume, torrente, lago, canale, fognatura, ecc.), con indicazione del nome, della portata e, a seconda del caso, di altre informazioni ritenute utili alla sua caratterizzazione.

Con le informazioni fornite in questa parte della relazione tecnica viene compilata la SCHEDA «H».

▪ **Rifiuti**

Questa sezione della relazione tecnica riguarda le operazioni inerenti la produzione, il deposito, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti.

10

- Nel caso in cui tale dato non fosse misurato (M), potrà essere stimato (S), oppure calcolato (C) secondo le informazioni presenti in letteratura (vedi, in proposito, il D.M. 23/11/01). **Misura:** Una emissione si intende misurata (M) quando l'informazione quantitativa deriva da misure realmente fatte su campioni prelevati nell'impianto stesso utilizzando metodi standardizzati o ufficialmente accettati. **Calcolo:** Una emissione si intende calcolata (C) quando l'informazione quantitativa è ottenuta utilizzando metodi di stima e fattori di emissione accettati a livello nazionale o internazionale e rappresentativi dei vari settori industriali. È importante tener conto delle variazioni nei processi produttivi, per cui quando il calcolo è basato sul bilancio di massa, quest'ultimo deve essere applicato ad un periodo di un anno o anche ad un periodo inferiore che sia rappresentativo dell'intero anno. **Stima:** Una emissione si intende stimata (S) quando l'informazione quantitativa deriva da stime non standardizzate basate sulle migliori assunzioni o ipotesi di esperti. La procedura di stima fornisce generalmente dati di emissione meno accurati dei precedenti metodi di misura e calcolo, per cui dovrebbe essere utilizzata solo quando i precedenti metodi di acquisizione dei dati non sono praticabili.

Nel caso di rifiuti prodotti in Azienda, oltre ad indicare lo specifico riferimento dell'impianto di provenienza utilizzato nel diagramma di flusso, bisogna fornire: la descrizione dei rifiuti prodotti e dei relativi quantitativi annui, la classificazione del rifiuto ed il relativo "Codice CER"¹¹, lo stato fisico e la sua destinazione (con riferimento alla normativa vigente).

In particolare, nel caso di un rifiuto pericoloso, occorre marcare il "Codice CER" con un asterisco, oltre che indicare le sue peculiari caratteristiche.

Per il deposito dei rifiuti vanno fornite analoghe, specifiche informazioni, con riferimento allo schema a blocchi. In particolare, oltre alla descrizione dei rifiuti e dei relativi quantitativi stoccati (distinti tra "pericolosi" e "non pericolosi"), bisogna indicare il "Codice CER" (da asteriscare in caso di rifiuti pericolosi), il tipo e la capacità del deposito, la sua ubicazione (all'interno dell'Azienda), la modalità di gestione dello stesso e la successiva destinazione, con esplicito riferimento alle sigle utilizzate negli Allegati B e C alla parte IV al D.Lgs. 152/06 (es.: D1, D2 ecc. e R1, R2, ecc.). Si ricorda che la descrizione delle capacità di deposito (espressa come volume complessivo) deve riguardare le varie unità di stoccaggio (riguardanti le diverse tipologie: rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento, rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento, rifiuti pericolosi destinati al recupero, rifiuti non pericolosi destinati al recupero), specificando se l'impianto si avvale delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183, lettera m), del D.Lgs. 152/06. Vanno anche specificati il tipo e il numero totale di serbatoi presenti nell'area.

Relativamente alle operazioni di smaltimento, bisogna descrivere i rifiuti e caratterizzarli con il proprio "Codice CER" (distinguendo i rifiuti pericolosi con un asterisco), indicare il quantitativo smaltito (espresso come Mg/die e mc/die nonché $Mg/anno$ o $m^3/anno$), la localizzazione dell'impianto e - con esplicito riferimento alla normativa vigente - anche lo specifico tipo di smaltimento effettuato.

Infine, per la fase di recupero, laddove effettuata, oltre che caratterizzare il rifiuto interessato - attraverso la sua descrizione, il "Codice CER" (avendo l'accortezza di contraddistinguere i rifiuti pericolosi con un asterisco) e i quantitativi in gioco - va precisato il tipo di recupero effettuato, la localizzazione del recupero, oltre ad indicare l'eventuale ricorso alla procedura semplificata di cui ai DD.MM. 05/02/98 e 161/02 e s.m.i. avendo cura - in quest'ultimo caso - di fornire i codici di cui al medesimo D.M. 05/02/98.

Con le informazioni fornite in questa parte della relazione tecnica viene compilata la SCHEDA «I».

▪ **Emissioni sonore**

Atteso che il rumore è uno dei fattori da considerare nel procedimento di AIA, in questa sezione della relazione tecnica bisogna descrivere le emissioni sonore prodotte dall'attività IPPC. In particolare, la relazione deve contenere¹²:

¹¹

- Il codice CER (acronimo di **Catalogo Europeo dei Rifiuti**), di cui all'Allegato I alla Direttiva 75/442/CEE, è un numero identificativo della tipologia del rifiuto.

¹²

- A corredo dello studio occorre allegare una o più planimetrie orientate, di scala opportuna, dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto per una fascia di territorio sufficiente ad individuare possibili edifici disturbati. La cartografia fornita deve essere inoltre corredata dalla classificazione acustica del territorio, qualora adottata dal Comune interessato.

a) la classificazione, nell'ambito del Piano regolatore generale, della zona d'appartenenza dell'area interessata dall'impianto;

b) la descrizione dei cicli tecnologici e delle apparecchiature utilizzate, con riferimento alle sorgenti di rumore presenti. Per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni rumorose nell'ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e l'indicazione della loro posizione in pianta e in altezza, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi nonché indicare la parte di perimetro o confine di proprietà interessata da emissioni sonore;

c) la descrizione temporale del funzionamento dell'impianto (diurno e/o notturno) specificando la durata e il tipo di funzionamento (continuo, periodico, discontinuo, ecc.), l'eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;

d) l'indicazione se si tratta di impianti a ciclo produttivo continuo in base al D.M. 11 dicembre 1996 e s.m.i.;

e) la verifica (e/o la valutazione) della compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limiti fissati dalla normativa vigente, l'indicazione degli eventuali provvedimenti adottati in proposito e/o le tecnologie utilizzate o che si intendono utilizzare per il contenimento delle emissioni sonore aziendali¹³ ;

f) l'indicazione, per i rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, della durata totale dell'attività o del funzionamento.

Occorre, altresì, indicare la classe acustica del sito di ubicazione dell'impianto IPPC e quelle del territorio circostante, tenendo conto della zonizzazione acustica approvata dal comune ove è localizzato il complesso (Classe I, Classe II, Classe III, Classe IV, Classe V, Classe VI). In caso di mancata approvazione della zonizzazione, occorre fare riferimento alla classificazione di cui all'art.6 del DPCM 1/3/1991: *intero territorio nazionale, Zona A* (art. 2 DM n° 1444/68), *Zona B* (art. 2 DM n° 1444/68), *Zona esclusivamente industriale*.

Infine, bisogna indicare l'esistenza di eventuali Piani di Risanamento aziendali, oltre che segnalare se il Comune interessato dall'insediamento ha predisposto o attuato un Piano di Risanamento Acustico comunale. Nella relazione bisogna anche indicare se - al momento della realizzazione dell'impianto, o di una sua modifica o potenziamento - è stata predisposta la documentazione previsionale di impatto acustico. Nel caso che, nel corso degli anni, sono stati realizzati rilievi fonometrici in relazione all'ambiente esterno, bisogna indicarne la circostanza.

La relazione dovrà consentire all'Autorità Competente di esprimere una valutazione sui:

¹³ - La caratterizzazione delle emissioni sonore dell'attività produttiva deve essere effettuata da "tecnici competenti in acustica ambientale" di cui all'art. 2 - commi 6 e 7 - della Legge 447/95 attraverso rilievi fonometrici lungo il perimetro dello stabilimento, in corrispondenza delle principali sorgenti attive all'interno dello stesso. In ogni punto di osservazione dovranno essere misurati e/o stimati i livelli di rumore ambientale (LA) e rumore residuo (LR) al fine di consentire la determinazione del livello di emissione della sorgente specifica (LS), sia nel tempo di riferimento diurno che nel tempo di riferimento notturno. Le misurazioni acustiche dovranno essere effettuate in conformità al D.M. 16 marzo 1998e s.m.i. e dovranno essere ampiamente documentate nel rapporto di misura: in particolare, si richiede di allegare tutti i tracciati dei livelli di pressione sonora istantanei per la verifica della presenza di componenti impulsive nonché gli spettri in terzi d'ottava necessari per la verifica della presenza di componenti tonali ed a bassa frequenza. Se possibile, allegare una mappatura acustica di tutta l'area interessata dalle emissioni dell'insediamento produttivo, in cui siano evidenziate le curve di isolivello in ordine al parametro LAeq ambientale, sia per il tempo di riferimento diurno che per il tempo di riferimento notturno.

- livelli di emissione sonora dell'attività produttiva;
- livelli di immissione sonora nelle aree circostanti all'insediamento;
- sistemi di contenimento delle emissioni acustiche adottati dall'Azienda IPPC.

Con le informazioni fornite in questa parte della relazione tecnica viene compilata la SCHEDA «N».

▪ **Energia**

Altro aspetto da trattare in questa “parte seconda” è quello dell'energia, sia in termini di produzione che di consumi. Laddove, l'Azienda dovesse essere produttrice diretta di energia, bisogna indicare:

- il tipo di ciclo impiegato per produrre energia con particolare riferimento al tipo di energia prodotta (energia elettrica, energia termica), alla potenza installata, al rendimento di conversione, agli eventuali sistemi di recupero energetico, ai sistemi di controllo della produzione, se presenti;
- l'eventuale periodicità di funzionamento, i tempi necessari per avviare e fermare gli impianti, la data di installazione ed il costruttore-progettista, la vita residua;
- il bilancio energetico dell'attività.

Relativamente ai consumi energetici, per ogni attività produttiva, bisogna fornire le informazioni sui consumi effettuati - sia termici che elettrici - al fine di verificare l'uso razionale dell'energia all'interno dell'impianto IPPC. In particolare si dovranno descrivere:

- le apparecchiature e le loro condizioni di funzionamento in relazione all'utilizzo dell'energia;
- gli eventuali sistemi di recupero energetico (compresi gli scambiatori di calore);
- il consumo specifico di energia per unità di prodotto.

Con le informazioni fornite in questa parte della relazione tecnica viene compilata la SCHEDA «O».

▪ **Incidenti rilevanti**

Laddove il complesso IPPC rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di incidenti rilevanti, il gestore deve indicare l'avvenuta conclusione (o meno) dell'istruttoria e l'assoggettabilità (o meno) del complesso all'**art. 2 del D.Lgs 105 del 26.06.2015**.

A questa parte della relazione tecnica è associata la SCHEDA «M».

D.2.3) – Parte Terza: Informazioni tecniche integrative

⚡ Questa “parte terza” è destinata alla trattazione di aspetti peculiari riguardanti talune attività soggette al rilascio dell'AIA, ad integrazione delle informazioni di cui alle parti “prima” e “seconda” della relazione tecnica. Essa, in particolare, riguarda i gestori degli allevamenti zootecnici soggetti ad AIA, i gestori degli impianti IPPC che effettuano smaltimento di effluenti zootecnici, quelli che svolgono una o più delle IPPC in materia di gestione dei rifiuti di cui al punto 5 dell'ALLEGATO VIII al Decreto, ovvero nel caso di impianti IPPC - diversi dalle tipologie di cui al precedente capoverso – che svolgono anche “*attività accessorie, tecnicamente connesse*” ad un'attività IPPC, soggette alle autorizzazioni ambientali elencate nell'ALLEGATO IX al Decreto.

▪ **Smaltimento di effluenti zootecnici**

Nel caso degli allevamenti intensivi di pollame o di suini soggetti al rilascio dell'AIA¹⁴ o di altri impianti IPPC che effettuano lo smaltimento al suolo di effluenti zootecnici, in questa parte della relazione tecnica devono essere fornite notizie descrittive dell'impianto IPPC o dell'allevamento, della consistenza media dell'Unità Tecnico Economica (UTE)¹⁵ e delle modalità di smaltimento degli effluenti zootecnici.

A tale riguardo, bisogna, innanzitutto, descrivere il sito interessato dell'insediamento specificando gli elementi significativi che lo caratterizzano da un punto di vista ambientale, fisico e antropico, riportando - per i soli impianti esistenti - l'evoluzione del sito e gli eventuali ampliamenti e/o ristrutturazioni (laddove intervenuti). Devono essere descritti i locali (capannoni e/o stalle) utilizzati per l'allevamento, allegando una planimetria aziendale completa di prospetti (eventualmente sostituibili con fotografie) e sezioni quotate. Per descrivere il tipo di allevamento, occorre indicare: la specie allevata, la razza e le varie categorie (nel caso di suini: lattonzoli, magroncelli, magroni, suini magri da macellazione, suini grassi da salumificio, scrofe in ciclo, verri, altro; nel caso dei polli: galline ovaiole, polli da macello, altro), il numero massimo di capi (potenziale e quello effettivo), il loro peso vivo (massimo potenziale e medio annuo effettivo), il sistema di stabulazione adottato, il tipo di lettiera utilizzata e la quantità media giornaliera per capo allevato (kg/capo x giorno), la superficie scoperta della struttura di stabulazione le cui acque meteoriche vengono convogliate nelle strutture di stoccaggio dei reflui non palabili, le quantità di acque provenienti da tali superfici scoperte (acque di diluizione)¹⁶ e il tipo di trattamento di separazione solido-liquido effettuato. Laddove presenti in azienda, devono essere indicate eventuali strutture di mungitura ed il numero medio annuo di vacche o bufale in lattazione.

Vanno, altresì, descritte le fasi e le operazioni effettuate per passare da "materie prime ed energia" in ingresso ai "prodotti" in uscita. Per ogni linea produttiva, dovrà essere descritto il principio del processo ed allegato il relativo schema a blocchi. Per individuare le linee produttive occorre considerare i prodotti o categorie di prodotti per i quali si ha una significativa variazione del ciclo produttivo e delle emissioni. Bisogna indicare anche gli accorgimenti finalizzati al benessere degli animali e i sistemi di regolazione dell'ambiente interno e descrivere le zone "filtro" esistenti tra l'allevamento e le restanti parti dell'azienda i tempi di avvio e di arresto, ecc..

Per ogni linea produttiva bisogna, inoltre, descrivere le apparecchiature utilizzate e le loro condizioni di funzionamento, l'eventuale periodicità di funzionamento,

¹⁴

- Secondo il punto 6.6 dell'ALLEGATO I al Decreto, sono soggetti ad AIA gli allevamenti intensivi di pollame o di suini con più di: 40.000 posti-pollame, 2.000 posti-suini da produzione (di oltre 30 kg) o 750 posti-scrofe.

¹⁵

- Ai sensi del DPR 503/99, si definisce **Unità Tecnico Economica (UTE)** l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio - identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente - ed avente una propria autonomia produttiva.

¹⁶

- Per il calcolo delle quantità di acque provenienti dalle superfici scoperte può essere utilizzata la seguente formula:

$$[(0,5 \times \text{mm pioggia media annua della zona}) \times m \text{ scoperti}] : 1000$$

Utilizzando i classici parametri catastali, bisogna inoltre indicare tutti i terreni dell'Unità Tecnico Economica interessata, precisando: la provincia, il comune, la sezione, il foglio, la particella, la superficie catastale (in ha), la superficie agraria utilizzata (superficie reale al netto delle tare, ossia quella realmente coltivabile), il titolo d'uso (proprietà, affitto e altro) ed il nominativo del proprietario. Per ogni singola particella va anche indicato se essa è asservita (oppure no) allo spandimento dei reflui (o presa in asservimento da terzi), l'eventuale esistenza di limitazioni all'apporto di azoto (esempio: zona vulnerabile da nitrati, zona di salvaguardia dei pozzi idropotabili, fascia fluviale A, bassa capacità protettiva, ecc.) ed il limite di apporto di azoto (come kg N/ha per anno).

Altro aspetto da trattare è quello degli effluenti prodotti in Azienda, distinguendoli tra materiali palabili e quelli non palabili. Deve essere indicato il quantitativo di azoto totale di origine zootecnica prodotto in Azienda (in kg) e le quantità (in percentuale ed in peso) di azoto (N), fosforo (come P₂O₅) e potassio (come K₂O).

Occorre anche descrivere le strutture destinate allo stoccaggio dei materiali palabili e di quelli non palabili. Nella descrizione, in particolare, bisogna indicare: il tipo di effluente stoccato, il tipo di struttura di stoccaggio utilizzata, la sua superficie (in m²), il volume (o la capacità) di effluente prodotto (in m³), il coefficiente di trasformazione da m² a m³ (per i palabili), il volume di effluente stoccabile (m³) e la disponibilità aziendale di stoccaggio (espressa in giorni).

Inoltre, per le cessioni o acquisizioni di effluenti palabili, e con riferimento alla specifica Unità Tecnico Economica, per ogni tipo di effluente ceduto (o acquisito), bisogna riportare le quantità di effluenti ceduti (o acquisiti) e i dati distintivi dell'acquirente (o del cedente).

Non devono essere indicati gli effluenti non palabili distribuiti su terreni presi in asservimento da terzi.

È anche richiesta una valutazione dell'apporto al suolo di azoto totale, in conseguenza dello spandimento, ripartendo le superfici disponibili all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici per classi di apporto massimo di azoto organico (espresso come kg di N organico/ha per anno), indicando anche la quantità di azoto totale di origine zootecnica disponibile al campo (in kg) e le superfici disponibili per la utilizzazione agronomica (in ha).

Con le informazioni inserite in questa sezione della relazione tecnica va compilata la SCHEDA «INT 1».

▪ **Stoccaggio rifiuti**

Le informazioni da fornire in questa sezione¹⁷ della relazione tecnica riguardano l'attività di stoccaggio di rifiuti e le modalità di controllo e di accettazione degli stessi.

¹⁷

- La presente sezione deve essere compilata:

- dai gestori degli impianti IPPC di cui al punto 5 dell'ALLEGATO VIII al Decreto che svolgono attività di stoccaggio di rifiuti per conto terzi;
- dai gestori degli impianti IPPC, diversi dalle tipologie di cui al punto 5 del riferito ALLEGATO VIII, che svolgono - come "attività accessoria, tecnicamente connessa a quella IPPC" - lo stoccaggio di rifiuti per conto terzi soggetto a specifica autorizzazione ambientale come da **ALLEGATO IX** al Decreto. In linea con la norma contenuta **nell'art.29quater, comma 11 del Decreto**, la compilazione della presente sezione, ha lo scopo di ricomprendere nell'AIA l'attività stoccaggio di rifiuti per conto terzi.

In particolare, oltre alla qualifica professionale e al nominativo del responsabile tecnico dell'attività di stoccaggio, bisogna descrivere i rifiuti stoccati, indicare i relativi "Codici CER" (distinguendo con un asterisco i rifiuti pericolosi), la tipologia merceologica, la loro provenienza (interna o esterna al sito dell'impianto IPPC), la fase o l'attività di provenienza, le quantità di rifiuti depositati (in t o m³), la loro destinazione (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/06) ed il tempo di permanenza massimo.

Devono essere fornite adeguate informazioni in merito ai criteri di accettazione e controllo dei rifiuti, che devono includere almeno:

- la descrizione delle attrezzature ausiliarie e dei laboratori analitici presenti presso l'impianto, con illustrazione della strumentazione e delle figure professionali per il controllo di qualità/quantità dei rifiuti accettati;

- le modalità analitiche e i criteri generali di accettazione dei rifiuti da stoccare, le loro modalità realizzative, i sistemi di registrazione e codifica dei dati;

- le indicazioni sui controlli analitici sistematici condotti presso laboratori esterni;

- le precauzioni adottate nella manipolazione dei rifiuti ed in generale le misure previste per contenere i rischi per la salute e per l'ambiente.

Infine, devono essere fornite almeno le seguenti informazioni sull'attività di stoccaggio:

- le indicazioni su come i rifiuti vengono immagazzinati (contenitori riutilizzabili o a perdere) specificando il materiale di cui i contenitori sono costituiti, i requisiti di resistenza dei recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- le caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti per il deposito dei vari tipi di rifiuto con riferimento ai sistemi di riempimento, chiusura, svuotamento e movimentazione;
- le modalità previste per contrassegnare recipienti fissi e mobili o aree di stoccaggio;
- i sistemi adottati per garantire che rifiuti incompatibili (suscettibili cioè di reagire pericolosamente fra loro, dando luogo a formazioni di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore), siano stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;
- la descrizione dei sistemi antitraboccamento in ordine a serbatoi e/o vasche contenenti rifiuti liquidi e, nel caso di dispositivi di troppo pieno, l'indicazione del sistema ricettore;
- le caratteristiche dei bacini di contenimento in caso di serbatoi e vasche con relativa capacità e sistemi di ispezione;
- i sistemi di impermeabilizzazione, ad esempio dei fondi dei bacini, dei capannoni, dei basamenti per stoccaggio dei rifiuti in cumuli;
- i sistemi di protezione dalle acque meteoriche e dall'azione del vento ove i rifiuti siano allo stato polverulento;
- i sistemi di aerazione, ove necessari (comprensivi dei dispositivi di trattamento dell'aria aspirata);
- i sistemi per bonificare recipienti fissi e mobili, non destinati per gli stessi tipi di rifiuti in relazione alle nuove utilizzazioni;
- la descrizione dei sistemi e dei dispositivi di captazione, raccolta e trattamento e caratterizzazione quali-quantitativa degli effluenti liquidi, dei residui solidi e delle

emissioni in atmosfera derivanti dallo stoccaggio.

Con le informazioni fornite in questa sezione della relazione tecnica va compilata la SCHEDA «INT 4 ».

▪ **Discarica rifiuti pericolosi e non pericolosi**

Le informazioni da fornire in questa sezione¹⁸ della relazione tecnica hanno lo scopo di illustrare l'attività di discarica di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.

Oltre alla qualifica professionale e al nominativo del responsabile tecnico dell'attività di stoccaggio, bisogna indicare la tipologia della discarica¹⁹, descrivere l'area adibita a discarica²⁰ ed i rifiuti portati in discarica. Oltre alle diverse "tipologie merceologiche", la descrizione dei rifiuti deve comprendere le loro "provenienze" e l'elenco completo dei "Codici CER" (distinguendo con un asterisco i rifiuti pericolosi) e le quantità annue depositate in discarica (in Mg o in m³).

Inoltre, con riferimento al DM 3/08/98 e s.m.i. - e seguendo le indicazioni stabilite negli articoli 6, 7 e 11 del D.Lgs 36/03 - occorre indicare le modalità di controllo ed accettazione dei rifiuti, che devono includere:

- la descrizione delle procedure di campionamento e analisi dei rifiuti depositati in discarica;
- le precauzioni adottate nella manipolazione dei rifiuti ed in generale misure previste per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- la descrizione delle procedure di gestione dei rifiuti risultati non conformi.

Vanno, altresì, descritti i metodi e le procedure utilizzati nella fase di disposizione in discarica dei rifiuti, quelli utilizzati per la gestione del percolato, che devono includere:

- la descrizione delle misure adottate per prevenire l'ingresso di acque superficiali e sotterranee all'interno della discarica;
- la individuazione e la valutazione dei rischi associati al percolato; la descrizione del piano di monitoraggio delle emissioni di percolato (includere i monitoraggi ambientali, la frequenza, le metodologie di misura e le procedure utilizzate);
- la descrizione del sistema di gestione del percolato;
- l'identificazione e la localizzazione delle emissioni specifiche di percolato e

18

- La presente sezione deve essere compilata:

- dai gestori degli impianti IPPC di cui al **punto 5 dell'ALLEGATO VIII** al Decreto che svolgono attività di discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- dai gestori degli impianti IPPC, diversi dalle tipologie di cui al punto 5 del riferito ALLEGATO VIII, che svolgono - come "attività accessoria, tecnicamente connessa a quella IPPC" - l'attività di discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi, soggetta a specifica autorizzazione ambientale come da ALLEGATO IX al Decreto. In linea con la norma contenuta **nell'art.29quater, comma 11**, del Decreto, la compilazione della presente sezione, ha lo scopo di ricomprendere nell'AIA l'attività di discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

19

- Ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 36/03, le discariche possono essere classificate in una delle seguenti categorie: discarica per rifiuti inerti, discarica per rifiuti non pericolosi, discarica per rifiuti pericolosi.

20

La descrizione dell'area deve includere anche i seguenti dati: superficie dell'area adibita a discarica (in m²), l'area totale disponibile (area della discarica + area di servizio), il volume "in scavo" (m³) e quello "in elevazione" (m³), la profondità dal piano campagna (m), il volume di rifiuti autorizzato (m³), il volume totale dell'invaso (m³), il volume materiale dell'eventuale copertura giornaliera (m³) e la quota massima di copertura finale (in metri sul livello del mare).

- dei relativi sistemi di controllo;
- la descrizione delle misure proposte per la raccolta, il trattamento e l'eliminazione del percolato.

Bisogna indicare le modalità di gestione del biogas²¹, includendo, in particolare:

- la stima del quantitativo di biogas in fase operativa e post-chiusura (minimo 30 anni);
- la definizione e la valutazione dei rischi associati alla produzione di biogas;
- la descrizione del sistema di gestione del biogas;
- la descrizione del piano di monitoraggio delle emissioni di biogas (includere i monitoraggi ambientali, la frequenza, le metodologie di misura e le procedure utilizzate);
- l'identificazione e la localizzazione delle emissioni puntuali di biogas e dei relativi sistemi di controllo;
- la descrizione delle misure proposte per prevenire e/o ridurre le emissioni di biogas.

Le notizie da fornire in questa sezione integrativa devono riguardare, altresì: la gestione dei rischi associati alle acque superficiali, il controllo e la prevenzione della dispersione di rifiuti, la prevenzione ed il controllo della dispersione di fango e polveri, le emissioni nelle acque sotterranee, le emissioni incontrollate e la gestione degli odori.

Per quanto riguarda le acque superficiali, bisogna indicare:

- la definizione e la valutazione dei rischi associati alle acque superficiali;
- la descrizione del sistema di gestione acque superficiali;
- l'identificazione e la localizzazione dei punti di rilascio e dei relativi sistemi di controllo.

In merito alla prevenzione della dispersione rifiuti all'esterno della discarica, bisogna indicare:

- la valutazione del rischio (specificare la direzione vento prevalente, i potenziali ricettori ed identificare le potenziali dispersioni locali);
- la descrizione del piano di monitoraggio della dispersione dei rifiuti;
- la definizione del piano di gestione dei rifiuti dispersi;
- la definizione delle misure attuate per prevenire la dispersione dei rifiuti all'esterno della discarica.

Per quanto riguarda il fango e le polveri originate nell'area all'esterno della discarica (strade e terreni circostanti), occorre descrivere le tecnologie e le misure utilizzate per prevenirne la dispersione.

Vanno anche identificati i rischi di emissione inquinanti nelle acque sotterranee e le misure di sorveglianza adottate al riguardo.

Per prevenire, ridurre o minimizzare eventuali emissioni incontrollate, individuate le attività e tecniche utilizzate al riguardo.

Sul problema della gestione delle sostanze odorigene, bisogna:

²¹, - Nel caso di combustione fare anche riferimento a quanto riportato nel D.Lgs. n° 387 del 29.12.2003, tenendo inoltre presente che l'energia prodotta da biogas deve essere computata nella sezione dell'**energia** dell'elaborato tecnico descrittivo

- descrivere le tipologie di sostanze odorose depositate o generate;
- descrivere la sorgente di rilascio (puntuale, lineare o diffusa);
- identificare i possibili ricettori (abitazioni, uffici, strade, bersagli sensibili ecc...).

Nella descrizione dei vari piani di gestione sopra indicati, occorre riportare gli elementi essenziali richiesti dall'Allegato 2 del D.Lgs. 36/03.

Con le informazioni fornite in questa sezione della relazione tecnica va compilata la SCHEDA «INT 3».

▪ **Recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi**

In questa sezione²² della relazione tecnica devono essere fornite le informazioni necessarie ad illustrare l'attività di recupero di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.

Oltre alla qualifica professionale e al nominativo del responsabile tecnico dell'attività di recupero, bisogna descrivere il "deposito rifiuti" ed indicare le "operazioni svolte" nel sito considerando sia quelle comprese tra R1 ed R12 che quelle comprese tra D1 e D14 degli Allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. 152/06, tenendo presente che per l'attività di incenerimento è prevista una sezione a parte. Il deposito dei rifiuti deve essere illustrato con l'indicazione della "tipologia merceologica", con la "descrizione del rifiuto" e della sua "provenienza", oltre all'elenco completo dei "Codici CER" (distinguendo con un asterisco quelli relativi ai rifiuti pericolosi), alla capacità massima di deposito (in M³ g o in m³), alla quantità annua di rifiuto depositato (in Mg o in m³) ed il tempo di permanenza.

La relazione deve, quindi, affrontare le modalità di controllo e di accettazione dei rifiuti in ingresso, la descrizione dei rifiuti trattati e l'illustrazione delle modalità di trattamento e del tipo di impianto utilizzato.

In merito ai rifiuti accettati, bisognerà descrivere:

- le attrezzature ausiliarie e i laboratori analitici presenti presso l'impianto, con l'illustrazione della strumentazione e delle figure professionali addette al controllo di qualità/quantità dei rifiuti accettati;
- le modalità analitiche ed in generale i criteri di accettazione dei rifiuti da stoccare, le loro modalità realizzative, i sistemi di registrazione e codifica dei dati;
- i controlli analitici sistematici condotti presso laboratori esterni;
- le precauzioni adottate nella manipolazione dei rifiuti ed in generale le misure previste per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Per i rifiuti trattati, bisogna precisarne il tipo, le quantità annue trattate, i quantitativi prodotti dal trattamento e la loro destinazione (ragione sociale, sede impianto, estremi autorizzativi).

²²

- La presente sezione va compilata:

- dai gestori degli impianti IPPC di cui al punto 5 dell'**ALLEGATO VIII** al Decreto che svolgono attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- dai gestori degli impianti IPPC, diversi dalle tipologie di cui al punto 5 del riferimento **ALLEGATO VIII**, che svolgono - come "attività accessoria, tecnicamente connessa a quella IPPC" - l'attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, soggetta a specifica autorizzazione ambientale come da **ALLEGATO II** al Decreto. In linea con la norma contenuta nell'**art.29quater, comma 11** del Decreto, la compilazione della presente sezione, ha lo scopo di ricomprendere nell'AIA l'attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Inoltre, per illustrare le modalità di trattamento ed il tipo di impianto utilizzato, bisogna indicare:

- le modalità di svolgimento delle attività di trattamento;
- gli estremi dell'autorizzazione per il trattamento (con riferimento alla normativa sul riutilizzo dei residui);
- il diagramma di flusso;
- la caratterizzazione quali-quantitativa dei materiali eventualmente recuperati;
- eventuali recuperi energetici (modalità, utilizzo, quantitativi);
- le caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti;
 - la potenzialità nominale dell'impianto;
 - la potenzialità effettiva dell'impianto;
 - il numero di ore giornaliere di funzionamento e il numero di giorni in un anno;
 - i sistemi di regolazione e di controllo degli impianti.

Con le informazioni fornite in questa sezione della relazione tecnica va compilata la SCHEDA «INT 4».

▪ **Incenerimento rifiuti**

Questa parte²³ della relazione tecnica prevede che per l'attività di incenerimento vengano indicati la qualifica professionale e il nominativo del responsabile tecnico dell'impianto e la descrizione delle modalità di immagazzinamento iniziale dei rifiuti da incenerire, delle modalità di controllo e di accettazione degli stessi, l'illustrazione delle modalità di incenerimento e dei dati caratteristici dell'impianto di incenerimento. Inoltre, la relazione deve descrivere i sistemi di recupero energetico e di trattamento dei fumi, la descrizione dei rifiuti prodotti dall'incenerimento, la caratterizzazione delle emissioni al camino, i sistemi di monitoraggio delle emissioni prodotte dall'impianto e delle acque reflue.

La parte descrittiva dei rifiuti da inviare all'incenerimento comprende: la descrizione del rifiuto, della sua provenienza, della tipologia merceologica e dell'elenco completo dei "Codici CER" (distinguendo con un asterisco i rifiuti pericolosi), l'indicazione del contenuto totale di sostanze alogenate, la descrizione delle caratteristiche dei sistemi di immagazzinamento, della capacità massima di deposito e del tempo di permanenza.

L'illustrazione delle modalità di controllo e di accettazione dei rifiuti immagazzinati in attesa dell'incenerimento, prevede:

²³

- La presente sezione va compilata:

- dai gestori degli impianti IPPC di cui al punto 5 dell'ALLEGATO VIII al Decreto che svolgono attività di incenerimento rifiuti;
- dai gestori degli impianti IPPC, diversi dalle tipologie di cui al punto 5 del riferito ALLEGATO VIII, che svolgono - come "attività accessoria, tecnicamente connessa a quella IPPC" - l'attività di incenerimento rifiuti, soggetta a specifica autorizzazione ambientale come da ALLEGATO IX al Decreto. In linea con la norma contenuta nell'art. 29 quater, comma 11 del Decreto, la compilazione della presente sezione, ha lo scopo di ricomprendere nell'AIA l'attività di incenerimento rifiuti.

- la descrizione delle attrezzature ausiliarie e dei laboratori analitici presenti presso l'impianto, con l'illustrazione della strumentazione e delle figure professionali addette al controllo di qualità/quantità dei rifiuti accettati;
- l'indicazione delle modalità analitiche ed in generale dei criteri di accettazione dei rifiuti da stoccare, le loro modalità realizzative, i sistemi di registrazione e di codifica dei dati;
- l'indicazione dei controlli analitici sistematici condotti presso laboratori esterni;
- la descrizione delle precauzioni adottate nella manipolazione dei rifiuti ed in generale misure previste per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Le informazioni da fornire per illustrare le modalità di incenerimento comprendono:

- la descrizione dell'impianto di incenerimento nel suo complesso (forno, eventuale camera di post-combustione, sezione di recupero energetico, sistemi di depurazione fumi e di deposito dei residui dell'incenerimento), corredata di diagramma di flusso;
- l'indicazione del numero ore giornaliere, settimanali e annue di funzionamento dell'impianto;
- la descrizione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto;
- la descrizione del sistema di alimentazione dei rifiuti inviati all'inceneritore;
- l'indicazione delle tipologia, della portata oraria e del consumo annuo di combustibile ausiliario utilizzato;
- la descrizione del sistema di regolazione e controllo che garantisce l'entrata in funzione dei combustori ausiliari nelle fasi di avvio e di arresto dell'impianto e per il mantenimento della temperatura prescritta in camera di combustione²⁴;
- la descrizione dei sistemi di regolazione e controllo dell'impianto.

La descrizione dell'impianto di incenerimento deve comprendere:

- l'indicazione del potere calorifico dei rifiuti (MJ/kg) e della potenzialità nominale dell'impianto (kg/h);
- la descrizione dei sistemi di misura dei kg/h di rifiuto alimentato e del combustibile utilizzato;
- l'indicazione della temperatura nella camera di combustione (°C);
- la descrizione del sistema di controllo (sonde) utilizzato per la rilevazione della temperatura vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione;
- l'indicazione del tenore di ossigeno libero nei fumi umidi (% v/v);
- la descrizione del sistema di controllo (sonde) utilizzato per la rilevazione del tenore di ossigeno;

²⁴

Ai sensi dell'art.237octies (titolo IIIbis della parte IV del D.lgs 152/06 e s.m.i.), gli impianti di incenerimento rifiuti devono essere progettati,costruiti,equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Tale temperatura è misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall'autorità competente. Ai sensi del comma 5 del suddetto articolo, se vengono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la suddetta temperatura deve essere di almeno 1100 °C per almeno due secondi.

- l'indicazione dell'efficienza di combustione;
- la descrizione del sistema di controllo (sonde) utilizzato per la determinazione del rendimento di combustione;
- l'indicazione del tempo di contatto nella camera di combustione misurato dopo l'ultimo ingresso di aria di combustione (s);
- la descrizione del sistema di controllo del tempo di contatto;
- il calcolo/misura della portata oraria dei fumi che si sviluppano in camera di combustione;
- la descrizione del sistema di gestione delle emergenze (presenza camino di emergenza e sistema di controllo delle relative emissioni);
- la descrizione delle procedure automatiche in caso di superamento dei limiti emissivi.

Nella relazione devono essere, quindi, descritti i sistemi di recupero dell'energia, evidenziando - attraverso un bilancio energetico - l'energia sviluppata dal processo, quella consumata e quella recuperata²⁵.

Occorre anche descrivere il sistema di depurazione dei fumi²⁶ fornendo il bilancio di massa degli inquinanti emessi.

I rifiuti prodotti nell'attività di incenerimento devono essere descritti attraverso: la loro tipologia merceologica (scorie e ceneri pesanti, ceneri leggere, fanghi, ecc.), il "Codice CER" (distinguendo con un asterisco i rifiuti pericolosi), le caratteristiche dei sistemi di stoccaggio (vasche, serbatoi, recipienti mobili, ecc.), la capacità massima di deposito, il tempo di permanenza, i sistemi adottati per evitare lo sviluppo di emissioni diffuse, le percentuali in peso degli incombusti totali, le metodologie di campionamento adottate.

Devono essere indicate, in questa sezione della relazione tecnica, anche le concentrazioni al camino degli inquinanti²⁷ emessi (concentrazioni attese in condizioni reali), oltre alle seguenti grandezze correlate:

- diametro camino (m);
- altezza camino (m);
- portata fumi condizioni reali (kg/h);
- tenore di O₂ nei fumi (%v/v);
- tenore di H₂O nei fumi (% v/v);
- temperatura (°C).

25

- Allegare gli elaborati tecnici di dettaglio delle sezioni di recupero energetico e dei relativi rendimenti.

26

- Allegare gli elaborati tecnici di dettaglio delle diverse parti del sistema di depurazione fumi.

27

- Con riferimento al DM 21/12/95 **e s m.i.**, devono essere considerati i seguenti inquinanti (presenti nell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore): monossido di carbonio, polveri totali, sostanze organiche totali, composti inorganici del cloro, composti inorganici del fluoro, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, cadmio e suoi composti, tallio e suoi composti, mercurio e suoi composti, antimonio e suoi composti, arsenico e suoi composti, piombo e suoi composti, cromo e suoi composti, cobalto e suoi composti, rame e suoi composti, manganese e suoi composti, nichel e suoi composti, vanadio e suoi composti, stagno e suoi composti, policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani, idrocarburi policiclici aromatici.

Un altro gruppo di informazioni da fornire in questa parte della relazione tecnica riguarda le acque reflue provenienti dall'impianto di incenerimento; in particolare, devono essere indicati:

- il volume acque reflue provenienti da lavaggio degli effluenti gassosi (m^3/h) (*);
- la massa di metalli pesanti contenuti nelle acque reflue (mg/m^3) (*);
- la massa di diossine contenuti nelle acque reflue (ng/m^3) (*);
- la massa di furani contenuti nelle acque reflue (ng/m^3) (*);
- la descrizione del sistema di gestione del sito per prevenire l'immissione di sostanze inquinanti nel suolo e nelle acque sotterranee (*);
- la capacità di deposito delle acque meteoriche e dell'acqua contaminata a seguito di rovesciamenti e operazioni di estinzione incendi (m^3);
- la descrizione della rete di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sull'area dell'impianto di incenerimento inteso nel suo complesso (dallo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, alla movimentazione e stoccaggio dei residui dell'incenerimento).

Con le informazioni fornite in questa sezione della relazione tecnica va compilata la SCHEDA «INT 5».

▪ **Raccolta e stoccaggio oli usati**

Oltre alla qualifica professionale e al nominativo del responsabile tecnico dell'impianto di raccolta e stoccaggio oli usati, nella presente sezione²⁸ devono essere forniti i dati e le informazioni sulle quantità di oli²⁹ ricevuti, sulle operazioni di miscelazione (eventualmente svolti), sulla descrizione dell'attività di stoccaggio di oli usati, sulle aree di travaso, sullo stoccaggio filtri oli usati, sulla rete fognaria adibita alla raccolta delle acque provenienti dalle aree a rischio, sul campionamento degli oli usati.

Nel caso degli oli usati ricevuti, oltre che descriverli, indicare la loro tipologia ed i "Codici CER" (distinguendo con un asterisco i rifiuti pericolosi), bisogna indicarne la provenienza ed il contenuto di sostanze pericolose (cfr.: il D.Lgs. 152/06 per la classificazione rifiuti pericolosi). Bisogna, altresì, indicare le caratteristiche dei sistemi di stoccaggio (specificando se si tratta di serbatoi o recipienti mobili), la capacità massima di deposito (in **Mg** o m^3) ed il tempo di permanenza nel sito. In caso di miscele e assiemamenti, vanno indicati il "Codice CER" degli oli in entrata che vengono miscelati nel serbatoio (distinguendo con un asterisco i rifiuti pericolosi), la sigla del serbatoio di miscelazione, il "Codice CER" degli oli in uscita (distinguendo con un asterisco i rifiuti pericolosi), le caratteristiche qualitative degli oli miscelati e la tipologia di impianto di destinazione finale, con riferimento alle attività elencate negli Allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. 152/06.

(*) - Informazioni da fornire solo nel caso di impianti di trattamento acque.

²⁸

- La presente sezione va compilata:

- dai gestori degli impianti IPPC di cui al punto 5 dell'ALLEGATO VIII al Decreto che svolgono attività di raccolta e stoccaggio oli usati;
- dai gestori degli impianti IPPC, diversi dalle tipologie di cui al punto 5 del riferito ALLEGATO IX, che svolgono - come "attività accessoria, tecnicamente connessa a quella IPPC" - l'attività di raccolta e stoccaggio oli usati, soggetta a specifica autorizzazione ambientale come da ALLEGATO II al Decreto. In linea con la norma contenuta nell'**art.29quater, comma 11**, del Decreto, la compilazione della presente sezione, ha lo scopo di ricomprendere nell'AIA l'attività di raccolta e stoccaggio oli usati.

²⁹

- Oltre agli oli propriamente detti, il termine "oli" ricomprende anche le emulsioni oleose e le morchie.

Per lo stoccaggio degli oli usati, bisogna indicare il numero di serbatoi adibiti a tale scopo e la loro descrizione comprendente: il materiale di realizzo del basamento, gli accessori di campionamento del prodotto alle diverse altezze, l'indicatore di livello, le scale, i parapetti, le passerelle, il passo d'uomo, lo sfiato, il dispositivo antitraboccamento, lo scarico di fondo, la valvola di intercettazione sulla tubazione di movimentazione del prodotto e la vernice anticorrosione sulla superficie esterna del serbatoio. La descrizione deve riguardare anche i bacini contenimento e deve comprendere: la capacità del bacino al netto del volume di ingombro dei serbatoi, il materiale di costruzione, i pozzetti di raccolta, la valvola di intercettazione all'esterno del bacino, il trattamento superficiale di indurimento o il ciclo di verniciatura ed il materiale antisolvente dei giunti. Infine, va indicata la potenzialità totale del deposito (in m³), la capacità geometrica dei serbatoi (in m³) e la descrizione dell'impianto di movimentazione del prodotto all'interno del deposito comprendente: la tipologia dell'impianto (fisso o mobile), il materiale delle tubazioni (indicare se la tubazione é fuori terra o interrata), il materiale delle valvole di intercettazione, i sistemi di attraversamento dei muri di contenimento, le tubazioni per la movimentazione del prodotto contaminato, le caratteristiche delle pompe di movimentazione, il cordolo di contenimento perdite della piazzola pompe e la pavimentazione delle piazzola pompe.

La descrizione delle aree di travaso deve riguardare: le aree di carico e scarico (materiale della pavimentazione, pozzetti di raccolta collegati alla rete fognaria, modalità di presidio operazioni di carico e scarico e procedure adottate dall'operatore per l'arresto immediato del flusso), i locali di travaso (materiale pavimentazione, trattamenti di indurimento o verniciatura superficiale della pavimentazione, sistema di drenaggio colaticci, postazioni) e dell'area stoccaggio contenitori vuoti adibiti al trasporto oli usati (tettoia area di stoccaggio, materiale pavimentazione, cordolo di delimitazione area, pozzetti di drenaggio collegati alla rete fognaria).

Nel caso venga svolta attività di stoccaggio dei filtri olio usati, occorre descrivere le modalità di raccolta e di stoccaggio e l'area destinata a tale attività.

Va anche descritta la rete fognaria adibita alla raccolta delle acque provenienti dalle aree a rischio (bacini serbatoi, aree di travaso, lavaggio automezzi, piazzola pompe, stoccaggio contenitori mobili all'aperto). Infine, devono essere descritte le modalità di campionamento dell'olio usato, e modalità di conservazione dei campioni di olio usato e quelle di analisi dei campioni olio usato.

Con le informazioni fornite in questa sezione della relazione tecnica va compilata la SCHEDA «INT 6».

▪ **Rigenerazione oli usati**

Le informazioni da fornire in questa sezione³⁰ della relazione tecnica riguardano la rigenerazione degli oli usati.

30 - La presente sezione va compilata:

- dai gestori degli impianti IPPC di cui al punto 5 dell'ALLEGATO VIII al Decreto che svolgono attività di rigenerazione oli usati;
- dai gestori degli impianti IPPC, diversi dalle tipologie di cui al punto 5 del riferito ALLEGATO VIII, che svolgono - come "attività accessoria, tecnicamente connessa a quella IPPC" - l'attività di rigenerazione oli usati, soggetta a specifica autorizzazione ambientale come da ALLEGATO IX al Decreto. In linea con la norma contenuta nell'art.29quater, comma 11 del Decreto, la compilazione della presente sezione, ha lo scopo di ricomprendere nell'AIA l'attività di rigenerazione oli usati.

In dettaglio, oltre alla qualifica professionale e al nominativo del responsabile tecnico dell'attività di "rigenerazione", bisogna descrivere le modalità di stoccaggio preliminare degli oli usati, l'impianto di rigerazione, lo stoccaggio dei rifiuti della rigenerazione e le caratteristiche chimiche e fisiche degli oli sottoposti a rigenerazione.

La descrizione dello stoccaggio preliminare deve comprendere l'indicazione della tipologia degli oli, la loro descrizione, i loro "Codici CER" (distinguendo con un asterisco i rifiuti pericolosi), le sostanze pericolose in essi contenute, le caratteristiche del sistema di stoccaggio, la capacità massima del deposito (**Mg** o m^3) e la quantità di olio rigenerato (**Mg**). Oltre all'indicazione del numero di serbatoi, la descrizione deve comprendere: il materiale di realizzo del basamento, gli accessori di campionamento del prodotto alle diverse altezze, l'indicatore di livello, delle scale, parapetti, passerelle, passo d'uomo, dello sfiato, del dispositivo antitraboccamento, dello scarico di fondo, della valvola di intercettazione sulla tubazione di movimentazione del prodotto e vernice anticorrosione sulla superficie esterna del serbatoio. Inoltre, bisogna descrivere il bacino (o i bacini) di contenimento indicando: la capacità del bacino al netto del volume di ingombro dei serbatoi, del materiale di costruzione, dei pozzetti di raccolta, della valvola di intercettazione all'esterno del bacino, del trattamento superficiale di indurimento o ciclo di verniciatura e del materiale antisolvente dei giunti. Oltre ad indicare la potenzialità totale del deposito (in m^3) e la capacità geometrica dei serbatoi (in m^3), bisogna anche descrivere l'impianto di movimentazione del prodotto all'interno del deposito; descrizione che deve comprendere: la tipologia impianto (fisso o mobile), il materiale delle tubazioni (indicare se la tubazione è fuori terra o interrata) e delle valvole di intercettazione, i sistemi di attraversamento dei muri di contenimento, le tubazioni per la movimentazione del prodotto contaminato, le caratteristiche delle pompe di movimentazione, il cordolo di contenimento delle perdite della piazzola pompe e la pavimentazione della piazzola pompe.

La descrizione dell'impianto di rigenerazione, vero e proprio, deve comprendere, oltre all'indicazione della potenzialità di trattamento (in kg/h): la linea di pretrattamento per la separazione dell'acqua, dei componenti leggeri e del gasolio, la linea di trattamento oli disidratati per la separazione dei residui alifatici e eventualmente dell'olio combustibile, la linea di fissaggio per l'ottenimento di olio base rigenerato. Vanno anche indicate le modalità di stoccaggio e di eventuale trattamento dei prodotti, sottoprodotti e residui, i sistemi di captazione e convogliamento dei gas incondensabili o comunque contenenti vapori di idrocarburi provenienti dalle varie sezioni produttive o dagli sfiati dei serbatoi o delle vasche, i sistemi di neutralizzazione degli effluenti gassosi contenenti inquinanti acidi e le modalità di trattamento acque di processo (precisando se si tratta di incenerimento sistemi di trattamento con strippaggio con vapore, disoleazione, ossidazione biologica, chiarificazione o filtrazione su sabbia).

Relativamente allo stoccaggio dei rifiuti della rigenerazione, occorre descriverne la tipologia, le caratteristiche e il "Codice CER" (distinguendo con un asterisco i rifiuti pericolosi), la provenienza, le caratteristiche dei sistemi di stoccaggio e di eventuali trattamenti, oltre all'indicazione della capacità dello stoccaggio (in **Mg** o m^3).

Infine, vanno indicati i principali parametri chimici e fisici degli oli trattati: densità a 15°C (kg/l), sedimenti totali (% peso), viscosità (°E a 50 °C), PCB/PCT (mg/kg), cloro totale (% peso), zolfo (% peso), diluenti (% in volume), [piombo + zinco] (mg/kg), [cadmio + cromo + nichel + vanadio] (mg/kg), n° di neutralizzazione (mgKOH/g) e n° di saponificazione (mgKOH/g). Oltre ai valori misurati, vanno anche indicati i metodi di campionamento e quelli di misura e/o di analisi utilizzati.

Con le informazioni indicate in questa sezione deve essere compilata ed allegata la SCHEDA «INT 7».

▪ **Combustione oli usati**

In questa sezione³¹, riguardante la combustione di oli usati, oltre alla qualifica professionale e al nominativo del responsabile tecnico dell'attività di "combustione", bisogna descrivere le modalità di immagazzinamento preliminare degli oli usati, l'impianto di combustione, la caratterizzazione dell'effluente gassoso e i sistemi di monitoraggio impiegati, oltre ai parametri chimici e fisici dei prodotti eliminati con la combustione.

Innanzitutto, occorre riferire in merito all'attività di immagazzinamento preliminare degli oli da trattare comprendente: la descrizione, la tipologia e la provenienza dell'olio usato da sottoporre a combustione e al corrispondente "Codice CER" (distinguendo con un asterisco i rifiuti pericolosi). Inoltre, occorre indicare: il contenuto di sostanze pericolose (così come previste nel D.Lgs. 152/06 per la classificazione sostanze pericolose), le caratteristiche del sistema di stoccaggio, la capacità massima del deposito (in Mg o in m³) e la quantità di olio trattato mediante combustione (kg/h).

Un'ampia parte della presente sezione deve essere dedicata all'impianto di combustione. Oltre alla potenzialità dell'impianto (in kg/h), va descritto: il sistema di alimentazione automatica del combustibile e quello di regolazione del rapporto aria-combustibile (anche in fase di avvio), la temperatura della camera di combustione (°C) e il sistema di controllo utilizzato per la sua rilevazione, il tenore di ossigeno nei fumi (% v/v) e il sistema di controllo utilizzato per la sua rilevazione, l'efficienza di combustione (rapporto tra la [CO₂] e la somma di [CO₂] + [CO] nei gas combusti) ed il sistema di controllo utilizzato per la determinazione dell'efficienza, oltre ad indicare il tempo di permanenza dei fumi nella camera di combustione (s).

Nel caso in cui vengano utilizzate caldaie per il processo di combustione, occorre indicare le modalità di controllo della temperatura³², l'efficienza di combustione ($[CO_2]/[CO_2 + CO]$ nei gas incombusti),

³¹

- La presente sezione va compilata:

- dai gestori degli impianti IPPC di cui al punto 5 dell'ALLEGATO VIII al Decreto che svolgono attività di combustione oli usati;
- dai gestori degli impianti IPPC, diversi dalle tipologie di cui al punto 5 del riferito ALLEGATO VIII, che svolgono - come "attività accessoria, tecnicamente connessa a quella IPPC" - l'attività di combustione oli usati oli usati, soggetta a specifica autorizzazione ambientale come da ALLEGATO IX al Decreto. In linea con la norma contenuta nell'art.29quater, comma 11 del Decreto, la compilazione della presente sezione, ha lo scopo di ricomprendere nell'AIA l'attività di combustione oli usati.

³² Ai sensi dell'art.237octies (titolo IIIbis della parte IV del D.lgs 152/06 e s.m.i.), gli impianti di incenerimento rifiuti devono essere progettati,costruiti,equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Tale temperatura è misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall'autorità competente. Ai sensi del comma 5 del suddetto articolo, se vengono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la suddetta temperatura deve essere di almeno 1100 °C per almeno due secondi.

il tempo di permanenza dei fumi nella camera di combustione (s) ed il tenore di ossigeno nei fumi (% v/v).

Per la caratterizzazione dell'effluente gassoso, occorre indicare i valori delle sostanze inquinanti, i sistemi di abbattimento polveri e la capacità di fissazione e/o di abbattimento degli inquinanti "acidi forti" (principalmente: acidi alogenidrici ed SO₂).

Le sostanze inquinanti da considerare sono: gli idrocarburi policiclici aromatici (mg/m³), i PCB/PCT (mg/m³); i PCDD+PCDF (come diossina equivalente ng/m³); il valore medio della somma delle concentrazioni dei seguenti inquinanti rilevate per un periodo di campionamento di un'ora: piombo e suoi composti (espressi come Pb), vanadio e suoi composti (espressi come V), cromo e suoi composti (espressi come Cr), rame e suoi composti (espressi come Cu); la concentrazione di: cadmio e suoi composti (espressi come Cd), nichel e suoi composti espressi come (Ni), composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico (mg/m³), composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (mg/m³). Per i metalli (da esprimere come mg/m³) occorre considerare le quantità di inquinanti presenti nell'effluente gassoso sia sotto forma di polvere, che di gas e/o vapore. Infine, occorre descrivere il sistema di abbattimento polveri e precisare la capacità fissazione e/o abbattimento degli inquinanti "acidi forti" (principalmente: acidi alogenidrici ed SO₂).

La descrizione dei sistemi di monitoraggio dell'effluente gassoso deve riguardare: il sistema di controllo in continuo percentuali di ossigeno, quello del controllo in continuo delle percentuali di monossido di carbonio e quello del controllo in continuo temperatura.

Per gli oli eliminati per combustione, occorre indicare i valori misurati dei seguenti parametri chimici e fisici e le metodologie di analisi e campionamento (cfr.: Allegato 3 al DM 124/00): densità a 15°C (kg/l), potere calorifico inferiore (MJ/kg), sedimenti totali (% in peso), PCB/PCT (mg/kg), infiammabilità Cleveland (°C), cadmio + cromo + nichel + vanadio(mg/kg), piombo (mg/kg), rame (mg/kg), cloro totale (% in peso), fluoro (ppm), zolfo (% in peso), ceneri (% in peso).

In analogia agli "oli", anche per le miscele oleose da eliminare per combustione, occorre indicare i valori misurati dei seguenti parametri chimici e fisici e le metodologie di analisi: densità a 15°C (kg/l), potere calorifico inferiore (MJ/kg), PCB/PCT (mg/kg), cloro totale (% peso), diluenti (% volume), fluoruri (ppm), zolfo (% peso), ceneri (% in peso), cadmio + cromo + nichel + vanadio (mg/kg), piombo (mg/kg), rame (mg/kg), pH, percentuale olio (% in peso), sedimenti totali (% in peso).

Ai fini dell'incenerimento, si rammenta che gli oli e le miscele oleose, oltre a non dover avere un contenuto di PCB/PCT e di PCB superiore a 50 ppm, non devono essere "pericolosi" per la presenza altri costituenti elencati nell'Allegato V, parte 2, del regolamento (CEE) 1013/2006 del 1° febbraio 1993.

Con le informazioni indicate in questa sezione deve essere compilata ed allegata la SCHEDA «INT 8».

D.2.4) – Parte Quarta: Valutazione integrata ambientale

In questa parte della relazione tecnica, il gestore presenta la "sua" valutazione integrata ambientale della soluzione impiantistica; valutazione da effettuarsi sulla base del principio dell'approccio integrato, del ricorso alle migliori tecniche disponibili, della

considerazione delle condizioni ambientali locali, non senza tenere conto dei criteri individuati dal Decreto, peraltro coincidenti con gli stessi principi generali dell'IPPC:

- ▲ prevenzione dell'inquinamento mediante le migliori tecniche disponibili;
- ▲ assenza di fenomeni di inquinamento significativi;
- ▲ produzione di rifiuti evitata o operato il recupero o l'eliminazione;
- ▲ utilizzo efficiente dell'energia;
- ▲ prevenzione degli incidenti e limitazione delle conseguenze;
- ▲ adeguato ripristino del sito alla cessazione dell'attività.

Il lavoro di valutazione della soluzione impiantistica deve muovere dalla identificazione degli effetti ambientali associati all'esercizio dell'impianto e - in particolare - alle fasi rilevanti in termini di impatto ambientale. L'identificazione e la quantificazione degli effetti ambientali associati ai consumi di materie prime ed alle emissioni dell'impianto deve costituire la base per stabilire l'accettabilità della proposta rispetto ai requisiti del Decreto.

Per orientare il gestore, si indicano i fondamentali criteri di valutazione dell'accettabilità della soluzione impiantistica:

- Prevenzione dell'inquinamento. Il criterio è soddisfatto se: in ogni fase rilevante, le migliori tecniche disponibili adottate sono tra quelle indicate nelle linee guida nazionali o altri documenti di riferimento; se il gestore dimostra di aver dato priorità a tecniche di processo rispetto a tecniche di depurazione; si è adottato un sistema di gestione ambientale.
- Assenza di fenomeni di inquinamento significativi. A partire dalle emissioni (aria, acqua, rumore), inquinante per inquinante, vanno calcolate le immissioni nell'ambiente e confrontate con gli standard di qualità ambientale, al fine di pervenire ad un giudizio delle loro rilevanza. Il livello di soddisfazione è lasciato al giudizio del gestore, il quale nella relazione tecnica deve descrivere chiaramente le metodologie e gli algoritmi utilizzati per il calcolo delle immissioni ed esplicitare le condizioni che hanno portato alla determinazione dell'accettabilità.
- Riduzione produzione, recupero o eliminazione ad impatto ridotto dei rifiuti. Per il confronto e la determinazione dell'accettabilità bisogna fare riferimento alle linee guida di settore, sia per quanto riguarda le prestazioni che per le tecniche.
- Utilizzo efficiente dell'energia. Il confronto deve essere fatto, come per i rifiuti, con le prestazioni (in termini di consumi) e le tecniche indicate nelle linee guida, se tali informazioni sono disponibili.
- Adozione di misure per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze. La verifica deve dimostrare che il criterio di prevenzione degli incidenti e limitazione delle conseguenze sia accettabile.
- Condizioni di ripristino del sito al momento di cessazione dell'attività. Il livello corrispondente non si traduce in un riferimento numerico, ma è dato dall'evitare qualsiasi rischio d'inquinamento e dal ripristinare, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Con le informazioni di cui sopra si procederà alla compilazione della SCHEDA «D», da allegare alla presente sezione della relazione tecnica.

2.5) – Parte Quinta: Sintesi non tecnica

La sintesi non tecnica - elaborata in forma comprensibile al pubblico - deve

contenere almeno le seguenti informazioni:

- una sommaria descrizione dell'impianto e delle attività svolte;
- le materie prime e i combustibili utilizzati;
- una descrizione qualitativa delle principali emissioni inquinanti generate (aria, acqua, rifiuti, rumore, odori e altro) e dei consumi energetici;
- una sintesi degli interventi migliorativi che l'azienda intende eventualmente realizzare e pianificare al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento, con i relativi tempi di adeguamento;
- la visione prospettica (qualitativa) dell'impianto in termini di impatto ambientale, in altre parole una sintesi dei principali benefici ambientali attesi a seguito degli interventi proposti.
- altre informazioni, sempre in forma sintetica, che il gestore ritiene utile fornire.

Atteso che il documento di sintesi sarà reso disponibile in forma integrale alla consultazione del pubblico interessato, il gestore potrà omettere dati riservati riguardanti i processi produttivi, i materiali impiegati dall'Azienda ed eventuali altre informazioni ritenute riservate.

Con le informazioni di cui sopra si procederà alla compilazione della SCHEDA «E», da allegare alla presente sezione della relazione tecnica.

D.3) – Piano di monitoraggio

Secondo le linee guida «sistemi di monitoraggio» emanate con il DM 31 gennaio 2005, il gestore dell'impianto IPPC nel richiedere l'AIA deve presentare un'adeguata documentazione progettuale relativa alla definizione di un piano di monitoraggio e controllo delle emissioni generate dal proprio impianto e di ogni altra caratteristica rilevante ai fini della prevenzione e del controllo dell'inquinamento. Il "documento" dovrà costituire la base su cui l'Autorità Competente, in sede di rilascio dell'AIA dovrà definire il piano di autocontrollo da parte dell'Azienda, nel quale sono descritti tempi e modalità di monitoraggio e controllo delle emissioni significative, incluse le metodologie di misura e la procedura di valutazione. (Vedi proposta di piano di monitoraggio e controllo predisposto da APAT/ARPA a febbraio 2007 per gli impianti IPPC).

Il piano di monitoraggio, in particolare, deve:

- contenere la descrizione della tecnologia proposta, con riferimento ai requisiti e alle metodologie di monitoraggio e a eventuali documenti di settore e standard di monitoraggio, in particolare delle linee guida per i sistemi di monitoraggio approvate con DM 31/01/05;
- fornire giustificazioni nel caso in cui si utilizzino tecniche di monitoraggio diverse da quelle indicate nella specifica linea guida sul monitoraggio;
- fornire indicazioni su tutte le sostanze da monitorare, dei metodi standard di riferimento e del protocollo di campionamento;
- fornire indicazione sulle incertezze per le metodologie impiegate e incertezze complessive risultanti dalle misurazioni; descrivere le procedure di campionamento e di raccolta dati, la calibrazione e la manutenzione delle apparecchiature, la metodologia di interpretazione e revisione dei risultati, le procedure di comunicazione dei formati per l'inoltro delle informazioni all'Autorità Competente.
- fornire un protocollo di monitoraggio delle acque di falda utilizzando la rete di piezometri presenti nello stabilimento al fine di limitare i danni nel sottosuolo e nella falda da eventuali contaminazioni dovute a perdite da serbatoi, linee e/o apparecchiature.

E. LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI AIA

Allo scopo di fornire un'adeguata informazione ai gestori degli impianti IPPC, si forniscono alcune delucidazioni sulle procedure di rilascio dell'AIA che, peraltro, non intendono in alcun modo costituire una norma rigida per i soggetti interessati.

L'art. 29 quarter comma 5 del Decreto stabilisce che l'Autorizzazione Integrata Ambientale debba essere rilasciata attraverso lo strumento della Conferenza dei Servizi di cui alla Legge n° 241/90 e s.m.i. con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti in materia ambientale. Il procedimento di rilascio dell'AIA può essere suddiviso nelle seguenti quattro fasi fondamentali:

- Avvio del procedimento;
- Istruttoria e valutazione;
- Rilascio dell'AIA;
- Verifiche e controlli.

E.1) – Avvio del procedimento

È la "fase" che inizia con la presentazione della domanda di AIA (allegato B) e si concretizza con l'invio all'Azienda richiedente della formale comunicazione dell'avvio del procedimento.

La presentazione della domanda costituisce l'adempimento attraverso il quale il gestore di un impianto IPPC manifesta la volontà di richiedere l'Autorizzazione Integrata Ambientale (o redatta della documentazione indicata al paragrafo D), oltre all'originale in bollo, devono essere presentate alla competente UOD Provinciale della D.G. 05 due copie cartacee domanda di AIA e sei copie su supporto digitale (preferibilmente su CD-rom).

L'istanza può essere trasmessa per via telematica (PEC) secondo le modalità previste dall'art.5 dell'allegato al DPR n. 160 del 2010, in particolare i modelli approvati con il presente atto, con i relativi allegati, dovranno essere in formato PDF/A e trasmessi digitalmente, l'estensione dei file dovrà essere "pdf.p7m". Sono validi anche altri formati di firma digitale legalmente riconosciuti.

Essenziale è ai fini della ricevibilità della domanda, è anche la presenza della procura speciale, in formato PDF/A, che parimenti deve essere firmata digitalmente.

Ai fini della validità della firma digitale, occorre che il relativo certificato sia in corso di validità.

Il bollo da apporre sull'istanza può essere assolto:

- ♣ in forma virtuale: necessita indicare l'identificativo della ricevuta di pagamento;
- ♣ in forma non virtuale: ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del DM del 10 novembre 2011, si trascrive il numero identificativo della marca da bollo utilizzata per la presente istanza e si impegna ad annullare la suddetta marca, e a conservare l'originale.

Resta comunque l'obbligo di presentare due copie cartacee alla UOD competente per territorio.

Dopo la sua protocollazione, la domanda di AIA viene assegnata al Responsabile del Procedimento (nel seguito indicato semplicemente come "RdP") - all'uopo nominato con atto formale del Dirigente della UOD Provinciale - il quale esegue il controllo preliminare della stessa allo scopo di verificarne la completezza (compreso l'attestazione del versamento effettuato per le spese istruttorie ai sensi del D.M. 24.4.2008)

e l'adeguatezza delle informazioni contenute alle richieste di cui all'art. 29ter, comma 1, del Decreto,

Qualora, in esito a tale controllo, il RdP dovesse accertare che la documentazione presentata non corrisponde alle predette esigenze informative, l'istanza non verrà presa in considerazione ai fini dell'avvio del procedimento; in tal caso, la UOD invita l'Azienda richiedente alla regolarizzazione della pratica, partecipando alla stessa che, in mancanza, si sarebbe provveduto alla sua definitiva archiviazione.

In presenza di domande sufficientemente compilate, ovvero divenute tali a seguito di "regolarizzazione" da parte richiedente, la **UOD** provvede a:

- partecipare all'Azienda l'avvio del procedimento ed il nominativo del RdP;
- inoltrare copia all'Università con cui è stata stipulata convenzione ,al fine della redazione da parte della stessa del rapporto tecnico istruttorio.
- inoltrare copia completa della domanda alla Provincia competente per territorio, al Comune interessato e all'ARPAC e a tutti gli Enti interessati ;

In conformità a quanto previsto dall'articolo 29quater comma 3 del Decreto, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, l'autorità competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web.

E' in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.

E.2) – Istruttoria e valutazione

È la fase del procedimento che comprende l'istruttoria tecnica dell'istanza, la redazione della "bozza di rapporto istruttorio" redatto in base al "rapporto tecnico" redatto dall'Università e il conseguente esame da parte della Conferenza dei Servizi.

Qualora nel corso dell'esame istruttorio della pratica se ne dovesse ravvisare la necessità, la UOD può invitare l'Azienda richiedente ad un incontro informativo per la illustrazione della documentazione presentata e/o fornire eventuali chiarimenti al riguardo.

La bozza di rapporto istruttorio viene sottoposta all'esame della Conferenza dei Servizi, che costituisce la fase dell'iter autorizzatorio nella quale tutti i soggetti comunque coinvolti esaminano la domanda di AIA, ne valutano la proposta impiantistica, la bozza di rapporto istruttorio e - alla conclusione del procedimento - si pronunciano, in via definitiva, sulla istanza.

Indetta e convocata dal Dirigente della UOD (che la presiede), alla Conferenza dei Servizi devono essere invitate le seguenti amministrazioni competenti in materia ambientale, così come previsto dall'art. 29 quarter comma 5, del Decreto, in particolare:

- la Provincia territorialmente competente;
- il Comune interessato;

- l'ARPAC;
- l'ASL distrettualmente competente;

Alla Conferenza dei Servizi è invitata anche la Ditta richiedente.

Laddove ritenuto necessario, ai lavori della Conferenza possono essere invitati a partecipare anche altri Enti interessati e/o le UOD regionali competenti in materia di acque, energia, sanità, agricoltura, ecc.

Partecipa alla Conferenza anche il funzionario della UOD che svolge le funzioni di RdP.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della UOD competente al quale compete:

- la predisposizione degli ordini del giorno;
- l'invio delle lettere di convocazione, corredate di copia completa dell'istanza;
- la redazione dei verbali delle riunioni;
- l'annotazione delle presenze di tutti i partecipanti.

In caso di occasionale impedimento, il segretario verrà sostituito, per l'occasione, da altro funzionario all'uopo incaricato dal Dirigente della UOD competente.

In sede "istruttoria", la Conferenza esamina domanda di AIA, la relazione tecnica, la bozza di "rapporto istruttorio" e valuta l'adeguatezza della proposta impiantistica ai principi dell'approccio integrato e del ricorso alle migliori tecniche disponibili, così come indicate nelle linee guida nazionali e, in mancanza, nei BREF di settore. La medesima Conferenza, laddove necessario, indica le eventuali integrazioni documentali indispensabili alla definitiva valutazione della proposta impiantistica e/o può richiedere un sopralluogo "istruttorio" presso l'impianto IPPC.

In coerenza con le determinazioni assunte dalla Conferenza, la UOD competente richiede all'Azienda la documentazione integrativa da produrre a corredo dell'istanza (in un tempo massimo non superiore a trenta giorni) e/o la data dell'eventuale sopralluogo "istruttorio".

Le Aziende interessate, a seguito di richiesta da parte della UOD competente, trasmettono, nel più breve tempo possibile e, comunque, nel rispetto del tempo loro assegnato, la documentazione richiesta, avendo cura di corrispondere integralmente alle esigenze loro partecipate.

Acquisita la documentazione integrativa, la medesima Conferenza si pronuncia, in via definitiva, sulla domanda di AIA ed approva, anche con modifiche, il rapporto istruttorio contenente tutte le condizioni e le prescrizioni da rispettare nell'esercizio dell'impianto IPPC, nonché l'importo della tariffa istruttoria.

E.3) – Rilascio dell'AIA

Alla conclusione dell'iter istruttorio della domanda di AIA e della positiva, definitiva pronuncia da parte della Conferenza dei Servizi, il Dirigente della UOD competente provvede, con proprio Decreto Dirigenziale, al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in base alle conclusioni della Conferenza di Servizi, delle norme contenute nel Decreto e nel rispetto dei seguenti principi generali:

- che siano state prese le opportune misure per prevenire l'inquinamento applicando, in particolare, le migliori tecniche disponibili per lo specifico impianto;
- che non si verificano fenomeni di inquinamento significativi;
- che sia evitata la produzione di rifiuti a norma dell'art. 180 del D.Lgs. 152/06 o,

- in subordine, che siano recuperati o smaltiti con il minor impatto ambientale;
- che l'energia sia utilizzata in modo efficace;
- che siano prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- che sia evitato il rischio di inquinamento al momento di cessazione definitiva dell'attività (con conseguente ripristino del sito interessato, ai sensi della vigente normativa).

Nello stesso provvedimento dovranno essere indicate le seguenti prescrizioni obbligatorie ed eventuali altre (se del caso):

- il tempo di adeguamento alle BAT (proposte dall'azienda e valutate in sede di Conferenza dei Servizi);
- i valori limite per le principali sostanze inquinanti emessi in quantità significativa (che non devono essere meno rigorosi di quelli fissati per legge);
- i valori limite per le emissioni e per le immissioni sonore (che non devono essere meno rigorosi di quelli fissati per legge);
- i metodi e frequenza dei controlli sulle emissioni;
- la procedura di valutazione dei dati analitici e comunicazione degli stessi;
- le misure per la conduzione dell'impianto nelle fasi di avvio e arresto, per la limitazione delle emissioni fuggitive e per l'arresto definitivo dell'impianto.

Nella fissazione dei predetti "valori limite" ci si dovrà riferire alle BREF o alle BATAEL disponibili, oltre che delle caratteristiche tecniche ed impiantistiche e, per quanto attiene la fissazione dei valori limite relativi alle emissioni ed immissioni sonore, occorrerà riferirsi alla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

Se del caso, i predetti valori limite possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti.

Se ritenute necessarie, potranno essere adottate anche le seguenti ulteriori prescrizioni, da valutarsi per singolo caso:

- protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- gestione diversa dei rifiuti;
- riduzione delle emissioni sonore;
- misure più rigorose per particolari aree;
- altre misure ritenute opportune dalla UOD competente.

E.4) Procedura per il riesame dell'autorizzazione Integrata Ambientale

L'art.29 octies del D.lgs 152/06 e s.m.i. prevede che:

1.L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;

2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.

3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, entro 12 anni se certificata norma UNI EN ISO 14001, e entro sedici anni se registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009;

4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;

e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili."

5. L'autorità competente, comunica l'avvio del procedimento di riesame richiedendo al gestore la documentazione necessaria in particolare:

a) a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un

confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

- a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
- b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.

8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.

- a) Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.
- b) il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater. In alternativa alle modalità di cui all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni può essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorità competente,
- c) fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

E4.1) Riesame con valenza di rinnovo e comunicazione di modifica

Al fine di semplificare e razionalizzare, ove opportuno, il procedimento amministrativo qualora il Gestore abbia intenzione di apportare delle modifiche alla propria attività sono state elaborate le seguenti procedure:

Procedura autorizzativa in caso di istanza di riesame con valenza di rinnovo e contestuale

richiesta per modifiche non sostanziali

La comunicazione di modifica non sostanziale, in considerazione dei tempi procedurali, è da effettuare separatamente dalla richiesta di riesame, salvo diversa scelta del Gestore.

Procedura autorizzativa in caso di istanza di riesame con valenza di rinnovo e contestuale richiesta per modifiche sostanziali

Qualora contestualmente all'istanza di riesame, il Gestore richieda l'autorizzazione alla realizzazione di modifiche sostanziali, l' AC verifica, caso per caso, l'opportunità di avviare un unico procedimento o meno. Qualora l' AC ritenga opportuno, al fine della semplificazione, efficienza ed efficacia, avviare un unico procedimento amministrativo la procedura autorizzativa sarà quella per il rilascio dell'autorizzazione per modifiche sostanziali.

Il Gestore, per la richiesta contestuale di riesame e di modifica sostanziale dovrà utilizzare il fac simile di cui all'allegato C del presente atto.

Procedura autorizzativa in caso di istanza di riesame con valenza di rinnovo con modifiche sostanziali tali da comportare verifica di assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A.:

- se la modifica da apportare comporta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. necessita che il proponente acquisisca, prima di presentare l'istanza di riesame con modifica, gli esiti della suddetta verifica di cui all'art.20 del D.lgs 152/06 e s.m.i.
- nel caso in cui la modifica da apportare comporta la V.I.A. Il proponente dovrà seguire le procedure previste dalla DGRC 211/11 paragrafo 4 -punto 4.2.per la relativa presentazione (ex art. 29-quater, comma 8 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.);
- l'autorità competente acquisisce, tra l'altro, le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934 n.1265 ed il parere del competente Dipartimento di ARPA Campania per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente (ex art. 29-quater, comma 7 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.).
- Sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi, l'Autorità Competente, anche a seguito degli elementi emersi in sede istruttoria, ridetermina l'importo della tariffa istruttoria.
- L'Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata dall'Autorità Competente ed è notificata al Gestore e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento dell'impianto IPPC preferibilmente per via telematica.
- L'Autorità Competente si esprime in merito alla domanda di riesame con modifica sostanziale entro 150 giorni dalla presentazione della stessa. Fino alla pronuncia da parte dell' A.C, il Gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione.

E.4.2) Riesame ex art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

- ⤴ L' A.C. ove ricorrono le condizioni di cui all'art.29octies comma 4, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunica al gestore l'avvio del riesame assegnando allo stesso 60gg per la trasmissione della documentazione necessaria al riesame e contestualmente comunica la data di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2.
- ⤴ Il gestore presenta, entro il termine di 60gg, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta.
- ⤴ Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l'autorità competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione

dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- ⤴ Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda;

E.4.3) Modalità di presentazione della domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

Presentazione della domanda di riesame, ex art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/06.

Il gestore presenta istanza di riesame con valenza di rinnovo:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- b) quando sono trascorsi 10 anni (12 anni se certificati norma UNI EN ISO 14001, e 16 anni se registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009) dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultima modifica sostanziale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Contenuti della domanda di riesame (ex artt. 29-octies comma 3 del D.lgs 152/06 e s.m.i.)

I documenti da presentare sono i seguenti:

A) domanda in originale, come da fac-simile All.B, alla quale si applicano le disposizioni in materia di bollo previste dal D.P.R. 642/1972 e s.m.i.;

B) allegati:

- 1) elaborati grafici aggiornati;
- 2) relazione tecnica contenente in particolare :
 - a) cronistoria autorizzativa con descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata ;
 - b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
 - c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
 - d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
 - e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché n'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
 - f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
 - g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
 - h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;
 - i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
 - l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'[articolo 6, comma 16 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.](#);
 - m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito

dell'installazione, e ove mai non lo avesse già fatto, la relazione di riferimento elaborata dal gestore, relazione contenente gli esiti negativi della procedura di cui all'art.3 comma 2 del DM 272/2014, per le quali l'istanza costituisce richiesta di validazione;

▲ La relazione tecnica deve, altresì, contenere:

a) relazione sullo stato di fatto relativo agli adempimenti impiantistici prescritti dall'AIA vigente, nonché eventuale crono programma degli interventi mancanti già autorizzati o da autorizzare;

b) qualora non fornite in occasione della precedente istanza AIA, indicazioni sulle condizioni di funzionamento dell'impianto nelle fasi di avvio e arresto, nonché le procedure adottate per la conduzione degli impianti in dette fasi ed in caso di malfunzionamento.

c) una valutazione delle performance ambientali relative ai risultati dell'autocontrollo;

d) informazioni in merito ai BREF presi a riferimento – (es. Ferrous metal processing industries, General principle of monitoring, Industrial cooling system ...) e alle BAT generali e di comparto applicate, esplicitandone la modalità di attuazione e le prestazioni raggiunte, evidenziando le eventuali criticità di applicazione e il relativo percorso di miglioramento effettuato o proposto.

A tal proposito si precisa che il BREF sull'efficienza energetica (Energy efficiency) è stato approvato nel febbraio 2009 pertanto il Gestore dovrà tenerne conto nella domanda di riesame infatti, l'utilizzo efficace ed efficiente dell'energia rappresenta uno dei principi generali su cui si basa la normativa IPPC;

e) eventuale proposta di modifica/revisione del piano di monitoraggio riportato nell'AIA vigente sulla base degli esiti dei controlli e della relazione sullo stato di applicazione delle BAT;

▲ il gestore deve fornire una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) suddetti e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.;

▲ richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico e la documentazione presentata, deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale.

- quietanza di avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto e del report del foglio di calcolo riportante le modalità di determinazione della tariffa. Il calcolo degli oneri di istruttoria dovuti deve essere effettuato sulla base del D.M.24.4.2008;

In caso di richieste di modifiche (sostanziale e non) contestuali al riesame, deve essere determinata sia la tariffa dovuta per l'istruttoria di riesame sia quella relativa all'istruttoria di modifica, e deve essere versato l'importo maggiore.

Le spese di istruttoria dovranno essere versate sul C/C Postale n. 21965181 ovvero tramite bonifico IBAN IT 59 A076 0103 4000 0002 1965 181, oppure tramite bonifico bancario IBAN IT40 I 01010 03593 000040000005 intestati a «REGIONE CAMPANIA – SERVIZIO TESORERIA – NAPOLI», Codice tariffa 0518 con la seguente descrizione " Tariffa istruttoria A.I.A. ex art.2, D.M. 24.04.2008".

- schede: " A"- "B"- "C"- "D"- "E"- "F"- "G"- "H"- "I"- "L"- "M"- "N"- "O"- e ove previste le schede INT3-INT4-INT5-INT6-INT7- INT8 e DA1-DA2-DA3 previste dalla D.G.R.C n.62/07;
- allegato Ebis (documento descrittivo e prescrittivo) riportante la descrizione dell'impianto IPPC e la proposta di prescrizioni;

9) due copie cartacee e sei copie in formato digitale di tutta la suddetta

documentazione;

Inoltre, si precisa che:

Nel caso di istanze di riesame e contestuale richiesta di autorizzazione alla realizzazione di modifiche sostanziali :

a. la relazione tecnica deve essere integrata con la descrizione delle modifiche progettate, con la valutazione previsionale delle prestazioni ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta e con la proposta di aggiornamento del piano di monitoraggio delle prestazioni ambientali del complesso IPPC;

b.. nel caso di impianti che svolgono attività di gestione rifiuti di cui al punto 5 dell'All.VIII al D.Lgs152/2006 e s.m.i. o comunque soggette ad autorizzazione di cui alla parte quarta del medesimo D.Lgs, la relazione tecnica, debitamente datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato, deve essere integrata con i contenuti previsti dalla citata D.G.R. C.n. 81/2015 , in particolare:

-dichiarazione sostitutiva resa dal Gestore ai sensi della DPR 445/00 riportante:

a) la destinazione urbanistica dell'area riportante i vincoli gravanti sull'area interessata dall'intervento;

b) l'inesistenza di punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse nel raggio di 200 metri dall'impianto.

Fase d'iniziativa

- Il Gestore presenta la domanda di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come da fac simile All.A1, al competente ufficio della Regione Campania -U.O.D Autorizzazione ambientale e rifiuti territorialmente competente (di seguito denominato A.C.), corredata dalla dichiarazione asseverata e dalla ricevuta del versamento degli oneri previsti dal D.M.24.4.08 e la documentazione sopra elencata.
- I documenti, inclusa l'istanza, l'allegato Ebis (documento descrittivo e prescrittivo), e quelli di tipo amministrativo, dovranno essere trasmessi, oltre all'originale, n.1 copia cartacea e 6 copie in formato digitale. Le copie su supporto informatico devono essere accompagnate da dichiarazione di conformità resa dal tecnico progettista e proponente ai sensi del DPR445/00 e s.m.i. Nel caso in cui il territorio su cui è ubicato l'impianto ricade nell'ambito di un Parco o di una Comunità Montana, nonché nel caso in cui la gestione degli scarichi idrici sia di competenza di un Consorzio, devono essere ulteriori copie in formato digitale.
- Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio verifica la completezza formale dell'istanza e comunica al Gestore ed agli Enti interessati la data di avvio del procedimento ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. nonché il nominativo del responsabile del procedimento.
- Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l'autorità competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda;

Fase istruttoria

1. L'AC nell'ambito della comunicazione dell'avvio del procedimento invia copia della documentazione trasmessa dal richiedente, all'Università convenzionata

con la Regione Campania per la redazione del rapporto tecnico istruttorio, che dovrà essere redatto entro 60gg dalla ricezione;

2. L'AC richiede e acquisisce il rapporto tecnico dell' ARPAC redatto in base ai controlli periodici effettuati presso lo stabilimento e dal quale, tra l'altro, si evinca l'efficacia e l'efficienza delle BAT/MTD già autorizzate ed adottate, nonché, nel caso ne ricorrano le condizioni, eventuali proposte di ulteriori misure da adottare;

Fase decisoria

Ai fini del rilascio dell'atto autorizzativo, l' A.C. indice e convoca, ai sensi dell'art.29-quater, comma 5 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., apposita Conferenza di Servizi , i cui lavori hanno luogo ai sensi degli artt.14, 14-ter (commi da 1 a 3 e da 6 a 8) e 14 quater della L. 241/1990 e s.m.i.

Nell'ambito di detta Conferenza:

- ⤴ i partecipanti, anche sulla base della verifica effettuata dalla AC, concordano l'eventuale richiesta di documentazione integrativa, indicando un termine massimo non superiore a 90 giorni per la relativa presentazione (ex art. 29-quater, comma 8 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.). In tal caso, il termine di cui al comma 10 dell'art.29 quater del Decreto resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.
- ⤴ l'autorità competente acquisisce, tra l'altro, le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934 n.1265 ed il parere del competente Dipartimento di ARPA Campania per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente (ex art. 29-quater, comma 7 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.);
- ⤴ sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi, l'Autorità Competente, anche a seguito degli elementi emersi in sede istruttoria, ridetermina l'importo della tariffa istruttoria;
- ⤴ L'Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata dall'Autorità Competente ed è notificata al Gestore e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento dell'impianto IPPC preferibilmente per via telematica.
- ⤴ L'A. C. si esprime in merito alla domanda di rinnovo entro 150 giorni dalla presentazione della stessa. Fino alla pronuncia da parte dell' A.C, il Gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione.

E.5) Indicazioni specifiche per gli allevamenti

Nel caso di attività IPPC 6.6 "Impianti per l'allevamento intensivo di pollami e di suini" il Gestore informa inoltre della presentazione dell'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell' AIA le amministrazioni comunali ove non è ubicato l'impianto ma dove sono presenti terreni utilizzati per la distribuzione di fertilizzanti azotati, impiegando forme di comunicazione elettroniche.

Si fa presente che essendo l'autorizzazione integrata ambientale relativa a uno o più impianti o parti di essi, localizzati sullo stesso sito, tali amministrazioni comunali non possono essere considerate, con riferimento all'impianto AIA oggetto dell'istanza di rinnovo, "amministrazioni competenti in materia ambientale", ma possono partecipare quali soggetti interessati, facendo pervenire all' A.C. le proprie osservazioni.

E.6) Criteri per l'individuazione delle modifiche ad impianti già in possesso di autorizzazione integrata ambientale A.I.A.

Il D.Lgs. n.152/06, all'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), definisce:

modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

Ai sensi del succitato decreto, in caso di modifica sostanziale occorre che il gestore presenti una nuova istanza di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali è sufficiente la comunicazione dello stesso gestore, a seguito della quale l'autorità competente può procedere o meno all'aggiornamento dell'autorizzazione.

A tal fine si precisa quanto segue:

- 1) oggetto dell'autorizzazione è tutta l'installazione, sia che tutte le attività siano incluse nell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 (attività IPPC), sia che all'interno del complesso siano presenti, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto allegato VIII;
- 2) l'iter autorizzativo di modifica sostanziale, come definito dal D.Lgs. 152/06 è riferito solo ad attività IPPC ed a quelle tecnicamente connesse;
- 3) la modifica (sostanziale o meno) deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato del complesso individuato e già autorizzato nel provvedimento AIA ;
- 4) il procedimento autorizzativo di cui all'art. 29-nonies, comma 2 del D.lgs. n.152/06 sostituisce quello precedente con decorrenza di nuovi termini di validità dell'autorizzazione stessa;
- 5) il procedimento avviato a seguito della modifica sostanziale riguarda le attività interessate dalla modifica stessa.

Sono da ritenersi modifiche sostanziali:

- ⤴ per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 indica valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima.
Per gli impianti dell'industria alimentare vegetale, resta valido, quanto disposto dalla Delibera di Giunta regionale n. 769 del 12 novembre 2010;
- ⤴ le modifiche soggette a VIA di attività IPPC (per le quali il succitato Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 non indica valori di soglia);-
- ⤴ le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
- ⤴ le modifiche che producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Le modifiche non sostanziali si distinguono in:

- modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- modifiche che non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione

Sono, a titolo esemplificativo:

- ⤴ modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA;
- ⤴ modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia e comunque non superiore alla stessa
- ⤴ modifiche qualitative delle emissioni;

⤴ **inserimento di nuovi camini;**

Le suddette modifiche non sostanziali possono avvenire solo previo aggiornamento del provvedimento autorizzativo.

Modifiche non sostanziali che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione (oggetto di sola comunicazione)

Sono, a titolo esemplificativo:

- ⤴ modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell' AIA ;
- ⤴ -variazioni di materie prime utilizzate nell'ambito delle categorie già dichiarate nell'atto autorizzativo;
- ⤴ variazione dei consumi specifici energetici ed idrici;
- ⤴ modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate;
- ⤴ interventi di manutenzione;

Gli interventi di manutenzione o sostituzioni di parti di impianti a causa di invecchiamento tecnologico che non si configurano in quanto sopra esposto non sono soggetti a preventiva comunicazione.

E.7 -Procedure da seguire in caso di: modifiche sostanziali o non sostanziali, voltura Autorizzazione Integrata Ambientale. Tariffe da applicare.

La procedura da seguire in caso di modifiche sostanziali o non apportate ad impianti già in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) è disciplinata dall'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs. 152/06, che di seguito si riporta integralmente:

1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), utilizzando a secondo dei casi gli allegati D -D1.

L'autorità competente, ove necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile.

- Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative prescrizioni di cui al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2 si applica il disposto dell'articolo 29-octies, comma 5, e dell'articolo 29-quater, comma 15.

E8 -Voltura Autorizzazione Integrata Ambientale

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.

Le domande di voltura di Autorizzazioni Integrate Ambientali già rilasciate vanno presentate in bollo all'A.C., utilizzando l'allegato E, in uno alla seguente documentazione:

- ⤴ copia in carta semplice dell'atto notarile di cessione/trasferimento;
- ⤴ autocertificazione dell' iscrizione alla Camera di Commercio con dichiarazione antimafia;

E9- Tariffe

Ai sensi dell'allegato III del D.M. 24 aprile 2008, la tariffa dell'istruttoria deve essere necessaria all'aggiornamento/rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, in caso di:

- ⤴ modifica non sostanziale, di cui all'art.1, lettera d), è pari a 2.000 € per ogni categoria di attività, di cui allegato VIII del D.Lgs. 152/06, oggetto di modifica non sostanziale anche a seguito di riesame, come previsto dall'allegato III del DM 24.4.2008;
- ⤴ modifiche sostanziali la tariffa viene calcolata in base a quanto previsto in merito dal D.M. 24.04.2008.
- ⤴ riesame con valenza di rinnovo viene calcolata in base a quanto previsto per il "rinnovo" dal D.M. 24.04.2008.
- ⤴ riesame con modifiche sostanziali, si calcolano entrambe le tariffe e si versa l'importo maggiore;

Le spese di istruttoria, calcolate in base alla dichiarazione asseverata del gestore dell'impianto, dovranno essere versate sul C/C Postale n. 21965181 ovvero tramite bonifico IBAN IT 59 A076 0103 4000 0002 1965 181, oppure tramite bonifico bancario IBAN IT 40 101010 03593 000040000005 intestati a «Regione Campania – servizio tesoreria – napoli», Codice tariffa 0518 con la seguente descrizione " Tariffa istruttoria A.I.A. ex art.2, D.M. 24.04.2008".

E.10)– Verifiche e controlli

Allo scopo di verificare il rispetto dell'adeguamento alle BAT, proposte dall'Azienda nella domanda ed indicate nel provvedimento autorizzatorio, oltre che per la verifica del rispetto delle altre prescrizioni, l'Azienda autorizzata - prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA - informa preventivamente la UOD competente, l'ARPAC ed il Comune interessato e, quindi, trasmette agli stessi i dati relativi agli esiti degli autocontrolli sulle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale ed effettuati secondo le modalità e le frequenze stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

La stessa UOD accerta la regolarità delle misure effettuate rispetto ai valori limite di emissione e mette a disposizione del pubblico i relativi dati.

Oltre ai controlli "ispettivi" rientranti nei propri compiti istituzionali di vigilanza in campo ambientale, l'ARPAC accerta, sulla base di quanto previsto e programmato nell'AIA e con oneri a carico del gestore:

- ⤴ il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- ⤴ la regolarità degli autocontrolli da parte del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- ⤴ che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato la UOD competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3 dell'art. 29decies del D.lgs 152/06, l'UOD competente, avvalendosi delle strutture dell'ARPAC, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.

In caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal Decreto e delle

prescrizioni recate dall'AIA, si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 29decies, comma 9, del Decreto e secondo la gravità delle infrazione, le UOD competenti procedono come segue:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

Per quanto attiene il punto c) per "anno" si intende i 365 gg precedenti l'ultima violazione.

E.11) Verifica di cui all'Allegato 1 del del DM 272/2014

Il Gestore delle attività elencata nell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs 152/06, esegue la procedura di cui all'allegato 1 del DM 272 del 13.11.2014, per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento, presentandone gli esiti all'autorità competente.

Se la suddetta procedura indica l'obbligo di presentare la relazione di riferimento, il gestore presenta tale relazione all'autorità competente.

I gestori presentano unitamente all'istanza di cui all'art.29ter, comma1, del D.lgs 152/06, la relazione di riferimento o gli esiti negativi della procedura di cui all'art.3 comma 2 del DM 272/14.

I gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale sono tenuti ad effettuare la procedura di cui all'art.3, comma 2, del DM 272/2014, nei termini indicati dall'A.C. .

La mancata trasmissione nei termini indicati della relazione di riferimento o degli esiti negativi della procedura di cui all'art.3 comma 2 del DM 272/14, è da intendersi quale mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative e pertanto soggetta alle sanzioni di cui all'art.29quattordices del D.lgs 152/06.

ALLEGATI:

- 1. Allegato A** - Guida
- 2. Allegato B** - Domanda di autorizzazione Integrata Ambientale
- 3. Allegato C** - Domanda di autorizzazione Integrata Ambientale per riesame con valenza di rinnovo e modifiche sostanziali all'impianto
- 4. Allegato C1** - Domanda di autorizzazione Integrata Ambientale per modifiche sostanziali all'impianto
- 5. Allegato D** – Comunicazione di modifiche non sostanziali all'impianto con aggiornamento dall'AIA
- 6. Allegato D1** – Comunicazione di modifiche non sostanziali all'impianto
- 7. Allegato E** – Domanda di voltura AIA

DICHIARAZIONI:

- 1. Dichiarazione DA1**- Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia
- 2. Dichiarazione DA2** – Dichiarazione per gli impianti IPPC che effettuano operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti (gestore)
- 3. Dichiarazione DA3** – Dichiarazione per gli impianti IPPC che effettuano operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti (soci, amministratori)
- 4. Dichiarazione DA4** –Atto di asseverazione

SCHEDE:

- 1. Scheda A** – Informazioni Generali
- 2. Scheda B** – inquadramento urbanistico territoriale
- 3. Scheda C** – descrizione e analisi dell'attività produttiva
- 4. Scheda D** – Valutazione integrata ambientale
- 5. Scheda E** - Sintesi non tecnica
- 6. Scheda E bis**- Documento descrittivo e proposta di documento prescrittivo con applicazioni BAT
- 7. Scheda F** – Sostanze, preparati e materie prime utilizzate
- 8. Scheda G** – Approvvigionamento idrico
- 9. Scheda H** – Scarichi idrici
- 10. Scheda I** – Rifiuti
- 11. Scheda L**- Emissioni in atmosfera
- 12. Scheda M** – Incidenti Rilevanti
- 13. Scheda N** – Emissione di rumore
- 14. Scheda O** - Energia
- 15. Scheda INT 1** – Spandimenti di effluenti zootecnici
- Scheda INT 2 – Stoccaggio rifiuti conto terzi – **ABROGATA**
- 16. Scheda INT 3** – Discarica rifiuti pericolosi e non pericolosi
- 17. Scheda INT 4** – Recupero/smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi
- 18. Scheda INT 5** – Incenerimento rifiuti
- 19. Scheda INT 6** – Raccolta e stoccaggio oli usati
- 20. Scheda INT 7** – Rigenerazione oli usati
- 21. Scheda INT 8** – Combustione oli usati.